



Regolamento di procedura del Tribunale

del 4 marzo 2015 (GU L 105 del 23.4.2015, pag. 1)

Versione consolidata

Modificato da:

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

	Numero	Pagina	Data
<u>M1</u> Modifica del regolamento di procedura del Tribunale del 13 luglio 2016	L 217	71	12.8.2016
<u>M2</u> Modifica del regolamento di procedura del Tribunale del 13 luglio 2016	L 217	72	12.8.2016
<u>M3</u> Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale del 13 luglio 2016	L 217	73	12.8.2016
<u>M4</u> Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale del 31 luglio 2018	L 240	67	25.9.2018
<u>M5</u> Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale del 11 luglio 2018	L 240	68	25.9.2018
<u>M6</u> Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale del 30 novembre 2022	L 44	8	14.2.2023
<u>M7</u> Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale del 10 luglio 2024	L 2024/2095		12.8.2024

Rettificato da:

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

	Numero	Data
C1 Rettifica del regolamento di procedura del Tribunale del 23 aprile 2015	L 2024/90478	5.8.2024
C2 Rettifica delle modifiche del regolamento di procedura del Tribunale del 25 settembre 2018	L 2024/90481	5.8.2024
C3 Rettifica delle modifiche del regolamento di procedura del Tribunale del 14 febbraio 2023	L 2024/90482	5.8.2024
C4 Rettifica delle modifiche del regolamento di procedura del Tribunale del 10 luglio 2024	L 2024/90648	24.10.2024
C5 Rettifica delle modifiche del regolamento di procedura del Tribunale del 10 luglio 2024	L 2024/90835	23.12.2024

La presente versione consolidata del regolamento di procedura del Tribunale, predisposta dalla cancelleria, costituisce esclusivamente uno strumento di documentazione. Le versioni facenti fede dei testi di cui trattasi, inclusi i loro preamboli, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

INDICE DELLE MATERIE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI	13
Articolo 1	Definizioni..... 13
Articolo 2	Portata del presente regolamento 15
TITOLO I	ORDINAMENTO DEL TRIBUNALE 16
Capo I	MEMBRI DEL TRIBUNALE..... 16
Articolo 3	Funzioni di giudice e di avvocato generale..... 16
Articolo 4	Decorrenza del mandato dei giudici..... 16
Articolo 5	Prestazione del giuramento..... 16
Articolo 6	Impegno solenne..... 16
Articolo 7	Rimozione di un giudice dalle funzioni 17
Articolo 8	Ordine di anzianità..... 17
Capo II	PRESIDENZA DEL TRIBUNALE 17
Articolo 9	Elezione del presidente e del vicepresidente del Tribunale 17
Articolo 10	Attribuzioni del presidente del Tribunale 18
Articolo 11	Attribuzioni del vicepresidente del Tribunale 18
Articolo 12	Impedimento del presidente e del vicepresidente del Tribunale . 19
Capo III	SEZIONI E COLLEGI GIUDICANTI 19
Sezione 1.	Costituzione delle sezioni e composizione dei collegi giudicanti 19
Articolo 13	Costituzione delle sezioni..... 19
Articolo 14	Collegio giudicante competente..... 19
Articolo 15	Composizione della grande sezione..... 20
Articolo 15 <i>bis</i>	Composizione della sezione intermedia..... 20
Articolo 16	Astensione ed esonero di un giudice 20
Articolo 17	Impedimento di un membro del collegio giudicante..... 21
Sezione 2.	Presidenti di sezione 21
Articolo 18	Elezione dei presidenti di sezione..... 21
Articolo 19	Competenze del presidente di sezione..... 22
Articolo 20	Impedimento del presidente di sezione 22
Sezione 3.	Deliberazioni 22
Articolo 21	Modalità delle deliberazioni 22
Articolo 22	Numero di giudici partecipanti alla deliberazione 23
Articolo 23	<i>Quorum</i> della grande sezione..... 23
Articolo 23 <i>bis</i>	<i>Quorum</i> della sezione intermedia..... 23
Articolo 24	<i>Quorum</i> delle sezioni che si riuniscono con tre giudici o con cinque giudici 24

Capo IV	ATTRIBUZIONE E RIATTRIBUZIONE DELLE CAUSE, DESIGNAZIONE DEI GIUDICI RELATORI, RIMESIONE AI COLLEGI GIUDICANTI E RIMESIONE AL GIUDICE UNICO	25
Articolo 25	Criteri di attribuzione.....	25
Articolo 26	Attribuzione iniziale di una causa e designazione del giudice relatore	25
Articolo 27	Designazione di un nuovo giudice relatore e riattribuzione di una causa.....	25
Articolo 28	Rimessione dinanzi a una sezione che si riunisce con un numero diverso di giudici.....	27
Articolo 29	Rimessione al giudice unico.....	28
Capo V	DESIGNAZIONE DEGLI AVVOCATI GENERALI.....	29
Articolo 30	Ipotesi di designazione di un avvocato generale.....	29
Articolo 31	Modalità di designazione degli avvocati generali per il trattamento dei ricorsi diretti	29
Articolo 31 <i>bis</i>	Elezione degli avvocati generali per il trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale	30
Articolo 31 <i>ter</i>	Modalità di designazione degli avvocati generali per il trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale	30
Capo VI	CANCELLERIA	31
Sezione 1.	Il cancelliere	31
Articolo 32	Nomina del cancelliere	31
Articolo 33	Cancelliere aggiunto	31
Articolo 34	Impedimento del cancelliere e del cancelliere aggiunto	32
Articolo 35	Attribuzioni del cancelliere	32
Articolo 36	Tenuta del registro	32
Articolo 37	Consultazione del registro	33
Articolo 38	Accesso al fascicolo di causa	33
Sezione 2.	Gli uffici	33
Articolo 39	Funzionari e altri agenti.....	33
Capo VII	FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE.....	34
Articolo 40	Luogo delle riunioni del Tribunale.....	34
Articolo 41	Calendario dei lavori del Tribunale.....	34
Articolo 42	Conferenza plenaria.....	34
Articolo 43	Redazione dei verbali.....	35
TITOLO II	REGIME LINGUISTICO	36
Articolo 44	Lingue processuali.....	36
Articolo 45	Determinazione della lingua processuale	36
Articolo 46	Uso della lingua processuale	37
Articolo 47	Responsabilità del cancelliere in materia linguistica	38

Articolo 48	Regime linguistico delle pubblicazioni del Tribunale.....	39
Articolo 49	Testi autentici.....	39
TITOLO III	RICORSI DIRETTI.....	40
Articolo 50	Ambito di applicazione	40
Capo I	DISPOSIZIONI GENERALI	40
Sezione 1.	Rappresentanza delle parti	40
Articolo 51	Obbligo di rappresentanza	40
Sezione 2.	Diritti e obblighi dei rappresentanti delle parti	41
Articolo 52	Privilegi, immunità e agevolazioni	41
Articolo 53	Qualità dei rappresentanti delle parti	41
Articolo 54	Revoca dell'immunità.....	42
Articolo 55	Esclusione dal procedimento	42
Articolo 56	Professori.....	42
Sezione 2 bis.	Comunicazione mediante e-Curia con i rappresentanti delle parti	43
Articolo 56 bis	e-Curia.....	43
Sezione 3.	Notifiche	43
Articolo 57	Modalità di notifica.....	43
Sezione 4.	Termini	44
Articolo 58	Computo dei termini.....	44
Articolo 59	Ricorso contro un atto di un'istituzione pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	45
Articolo 60	Termine in ragione della distanza.....	45
Articolo 61	Fissazione e proroga dei termini.....	45
Articolo 62	Atti processuali depositati fuori termine	45
Sezione 5.	Svolgimento del procedimento e trattamento delle cause	46
Articolo 63	Svolgimento del procedimento	46
Articolo 64	Natura contraddittoria del procedimento.....	46
Articolo 65	Notifica degli atti processuali e delle decisioni adottate in pendenza di giudizio	46
Articolo 66	Omissione dei dati personali delle persone fisiche nei confronti del pubblico.....	46
Articolo 66 bis	Omissione di dati diversi dai dati personali delle persone fisiche nei confronti del pubblico	47
Articolo 67	Ordine di trattamento delle cause.....	47
Articolo 68	Riunione.....	47
Articolo 69	Sospensione del procedimento	48
Articolo 70	Decisione di sospensione e decisione di riassunzione.....	48
Articolo 71	Durata ed effetti della sospensione	48
Articolo 71 bis	Cause pilota.....	49

Capo II	ATTI PROCESSUALI	49
Articolo 72	Norme relative al deposito degli atti processuali mediante e-Curia	49
Articolo 73	(abrogato)	50
Articolo 74	(abrogato)	50
Articolo 75	Lunghezza delle memorie	50
Capo III	FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO	50
Articolo 76	Contenuto del ricorso	50
Articolo 77	(abrogato)	51
Articolo 78	Allegati al ricorso	51
Articolo 79	Comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	52
Articolo 80	Notifica del ricorso	52
Articolo 81	Controricorso	52
Articolo 82	Trasmissione di documenti	53
Articolo 83	Replica e controreplica	53
Capo IV	MOTIVI, PROVE E ADATTAMENTO DEL RICORSO	53
Articolo 84	Motivi nuovi	53
Articolo 85	Prove e offerte di prova	54
Articolo 86	Adattamento del ricorso	54
Capo V	RELAZIONE PRELIMINARE	55
Articolo 87	Relazione preliminare	55
Capo VI	MISURE DI ORGANIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO E MEZZI ISTRUTTORI	56
Articolo 88	Disposizioni generali	56
Sezione 1.	Misure di organizzazione del procedimento	56
Articolo 89	Oggetto	56
Articolo 90	Procedimento	57
Sezione 2.	Mezzi istruttori	57
Articolo 91	Oggetto	57
Articolo 92	Procedimento	58
Articolo 93	Citazione dei testimoni	58
Articolo 94	Audizione dei testimoni	59
Articolo 95	Obblighi dei testimoni	59
Articolo 96	Perizia	60
Articolo 97	Giuramento dei testimoni e dei periti	60
Articolo 98	Violazione del giuramento dei testimoni e dei periti	61
Articolo 99	Ricusazione di un testimone o di un perito	61
Articolo 100	Spese dei testimoni e dei periti	61
Articolo 101	Rogatoria	62
Articolo 102	Verbale delle udienze istruttorie	62

Sezione 3.	Trattamento di informazioni, atti e documenti riservati prodotti nell'ambito dei mezzi istruttori	63
Articolo 103	Trattamento di informazioni e atti riservati	63
Articolo 104	Documenti ai quali un'istituzione ha negato l'accesso	63
Capo VII	INFORMAZIONI O ATTI CHE INTERESSANO LA SICUREZZA DELL'UNIONE O QUELLA DI UNO O PIÙ DEI SUOI STATI MEMBRI O LE LORO RELAZIONI INTERNAZIONALI.....	64
Articolo 105	Trattamento di informazioni o atti che interessano la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali	64
Capo VIII	FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO.....	66
Articolo 106	Fase orale del procedimento	66
Articolo 106 <i>bis</i>	Udienza di discussione comune.....	66
Articolo 107	Data dell'udienza di discussione	67
Articolo 107 <i>bis</i>	Partecipazione a un'udienza mediante videoconferenza	67
Articolo 108	Assenza delle parti all'udienza di discussione.....	67
Articolo 109	Udienza a porte chiuse	68
Articolo 110	Svolgimento dell'udienza di discussione	68
Articolo 110 <i>bis</i>	Trasmissione delle udienze	68
Articolo 111	Chiusura della fase orale del procedimento	69
Articolo 112	Presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale	69
Articolo 113	Riapertura della fase orale del procedimento	70
Articolo 114	Verbale d'udienza	70
Articolo 115	Registrazione dell'udienza.....	70
Capo IX	SENTENZE E ORDINANZE	70
Articolo 116	Data di pronuncia della sentenza	70
Articolo 117	Contenuto della sentenza	71
Articolo 118	Pronuncia e notifica della sentenza.....	71
Articolo 119	Contenuto dell'ordinanza.....	72
Articolo 120	Firma e notifica dell'ordinanza	72
Articolo 121	Effetti vincolanti delle sentenze e delle ordinanze.....	73
Articolo 122	Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	73
Capo X	SENTENZE IN CONTUMACIA	73
Articolo 123	Sentenze in contumacia	73
Capo XI	TRANSAZIONE E RINUNCIA AGLI ATTI	74
Articolo 124	Transazione	74
Articolo 125	Rinuncia agli atti	74
Capo XI <i>bis</i>	DELLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE AMICHEVOLE AVVIATA DAL TRIBUNALE NELLE CAUSE PROMOSSE AI SENSI DELL'ARTICOLO 270 TFUE	74

Articolo 125 <i>bis</i>	Modalità	74
Articolo 125 <i>ter</i>	Incidenza dell'accordo delle parti principali	75
Articolo 125 <i>quater</i>	Registro e fascicolo specifici	75
Articolo 125 <i>quinqües</i>	Composizione amichevole e procedimento giurisdizionale	76
Capo XII	RICORSI E INCIDENTI DECISI MEDIANTE ORDINANZA	76
Articolo 126	Ricorso manifestamente destinato al rigetto	76
Articolo 127	Rinvio di una causa dinanzi alla Corte di giustizia	76
Articolo 128	Declinatoria di competenza	76
Articolo 129	Motivi di irricevibilità di ordine pubblico	77
Articolo 130	Eccezioni e incidenti processuali	77
Articolo 131	Non luogo a statuire d'ufficio	78
Articolo 132	Ricorso manifestamente fondato	78
Capo XIII	SPESE	78
Articolo 133	Decisione sulle spese	78
Articolo 134	Norme generali sulla ripartizione delle spese	78
Articolo 135	Equità e spese superflue o defatigatorie	79
Articolo 136	Spese in caso di rinuncia agli atti	79
Articolo 137	Spese in caso di non luogo a statuire	79
Articolo 138	Spese degli intervenienti	79
Articolo 139	Spese processuali	80
Articolo 140	Spese ripetibili	80
Articolo 141	Modalità di pagamento	80
Capo XIV	INTERVENTO	81
Articolo 142	Oggetto ed effetti dell'intervento	81
Articolo 143	Istanza di intervento	81
Articolo 144	Decisione sull'istanza di intervento	82
Articolo 145	Presentazione delle memorie	83
Capo XV	GRATUITO PATROCINIO	83
Articolo 146	Disposizioni generali	83
Articolo 147	Domanda di ammissione al gratuito patrocinio	83
Articolo 148	Decisione sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio	84
Articolo 149	Anticipi e assunzione delle spese	85
Articolo 150	Revoca del beneficio del gratuito patrocinio	86
Capo XVI	PROCEDIMENTI D'URGENZA	86
Sezione 1.	Procedimento accelerato	86
Articolo 151	Decisione relativa al procedimento accelerato	86
Articolo 152	Istanza di procedimento accelerato	87
Articolo 153	Trattamento prioritario	87
Articolo 154	Fase scritta del procedimento	87
Articolo 155	Fase orale del procedimento	88

Sezione 2.	Sospensione dell'esecuzione e altri provvedimenti provvisori adottati con procedimento sommario	88
Articolo 156	Domanda di sospensione dell'esecuzione o di altri provvedimenti provvisori	88
Articolo 157	Procedimento	89
Articolo 158	Decisione sulla domanda	89
Articolo 159	Mutamento delle circostanze	90
Articolo 160	Nuova domanda	90
Articolo 161	Domanda proposta ai sensi degli articoli 280 TFUE, 299 TFUE e 164 TCEEA.....	90
Capo XVII	DOMANDE RELATIVE ALLE SENTENZE E ORDINANZE	90
Articolo 162	Attribuzione della domanda	90
Articolo 163	Sospensione del procedimento	91
Articolo 164	Rettifica delle sentenze e delle ordinanze	91
Articolo 165	Omessa pronuncia	92
Articolo 166	Opposizione a una sentenza pronunciata in contumacia.....	92
Articolo 167	Opposizione di terzo.....	92
Articolo 168	Interpretazione delle sentenze e ordinanze	93
Articolo 169	Revocazione	94
Articolo 170	Contestazione sulle spese ripetibili	95
TITOLO IV	CAUSE RELATIVE AI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE	96
Articolo 171	Ambito di applicazione	96
Capo I	PARTI DEL PROCEDIMENTO	96
Articolo 172	Convenuto	96
Articolo 173	<i>Status</i> dinanzi al Tribunale delle altre parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso	96
Articolo 174	Sostituzione di una parte	97
Articolo 175	Domanda di sostituzione	97
Articolo 176	Decisione sulla domanda di sostituzione	98
Capo II	RICORSO E CONTRORICORSO	98
Articolo 177	Ricorso	98
Articolo 178	Notifica del ricorso	99
Articolo 179	Parti autorizzate a depositare un controricorso.....	100
Articolo 180	Controricorso	100
Articolo 181	Chiusura della fase scritta del procedimento	100
Capo III	RICORSO INCIDENTALE.....	100
Articolo 182	Ricorso incidentale	100
Articolo 183	Contenuto del ricorso incidentale	101
Articolo 184	Conclusioni, motivi e argomenti del ricorso incidentale	101

Articolo 185	Risposta al ricorso incidentale.....	101
Articolo 186	Chiusura della fase scritta del procedimento	101
Articolo 187	Correlazione tra il ricorso principale e il ricorso incidentale	102
Capo IV	ALTRI ASPETTI DEL PROCEDIMENTO	102
Articolo 188	Oggetto della controversia dinanzi al Tribunale.....	102
Articolo 189	Lunghezza delle memorie.....	102
Articolo 190	Decisione sulle spese.....	102
TITOLO V	PROCEDIMENTI CHE FANNO SEGUITO A UN ANNULLAMENTO CON RINVIO A SEGUITO DI IMPUGNAZIONE.....	103
Capo I	DECISIONI DEL TRIBUNALE PRONUNCIATE DOPO ANNULLAMENTO E RINVIO	103
Articolo 191	Annullamento e rinvio da parte della Corte di giustizia	103
Articolo 192	Attribuzione della causa	103
Articolo 193	Svolgimento del procedimento	103
Articolo 194	Norme applicabili al procedimento	104
Articolo 195	Spese	104
TITOLO VI	RINVIO PREGIUDIZIALE	105
Capo I	DISPOSIZIONI GENERALI	105
Articolo 196	Ambito di applicazione	105
Articolo 197	Disposizioni applicabili	105
Articolo 198	Notifiche.....	105
Capo II	FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO	106
Articolo 199	Contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale	106
Articolo 200	Comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	106
Articolo 201	Anonimizzazione e omissione di dati	106
Articolo 202	Partecipazione al procedimento pregiudiziale	107
Articolo 203	Parti nel procedimento principale	108
Articolo 204	Traduzione e notifica della domanda di pronuncia pregiudiziale.....	108
Articolo 205	Deposito degli atti processuali	109
Capo III	RELAZIONE PRELIMINARE	110
Articolo 206	Relazione preliminare.....	110
Capo IV	MISURE CHE POSSONO ESSERE ADOTTATE DAL TRIBUNALE.....	110
Articolo 207	Rinvii dinanzi alla Corte di giustizia.....	110
Articolo 208	Riunione.....	111
Articolo 209	Sospensione e riassunzione del procedimento.....	111
Articolo 210	Misure di organizzazione del procedimento.....	112
Articolo 211	Mezzi istruttori.....	112

Articolo 212	Domanda di chiarimenti.....	113
Capo V	FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO.....	113
Articolo 213	Udienza di discussione	113
Articolo 214	Udienza di discussione comune.....	113
Articolo 215	Data dell'udienza di discussione	113
Articolo 216	Partecipazione a un'udienza mediante videoconferenza	114
Articolo 217	Udienza a porte chiuse	114
Articolo 218	Svolgimento dell'udienza di discussione	114
Articolo 219	Trasmissione delle udienze	115
Articolo 220	Chiusura dell'udienza di discussione.....	116
Articolo 221	Presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale	116
Articolo 222	Apertura o riapertura della fase orale del procedimento.....	116
Articolo 223	Verbale d'udienza	116
Articolo 224	Registrazione dell'udienza.....	117
Capo VI	SENTENZE E ORDINANZE	117
Articolo 225	Incompetenza o irricevibilità manifeste.....	117
Articolo 226	Risposta formulata con ordinanza motivata.....	117
Articolo 227	Effetti della domanda di pronuncia pregiudiziale	117
Articolo 228	Spese del procedimento pregiudiziale.....	118
Articolo 229	Data di pronuncia della sentenza	118
Articolo 230	Contenuto della sentenza	118
Articolo 231	Pronuncia e notifica della sentenza.....	119
Articolo 232	Contenuto dell'ordinanza.....	119
Articolo 233	Firma e notifica dell'ordinanza	120
Articolo 234	Effetti delle sentenze e delle ordinanze.....	120
Articolo 235	Rettifica delle sentenze e delle ordinanze	120
Articolo 236	Interpretazione delle pronunce pregiudiziali.....	120
Capo VII	PROCEDIMENTO PREGIUDIZIALE ACCELERATO.....	121
Articolo 237	Procedimento accelerato	121
Articolo 238	Trasmissione degli atti processuali.....	121
Capo VIII	GRATUITO PATROCINIO	122
Articolo 239	Domanda di gratuito patrocinio.....	122
Articolo 240	Decisione sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio	122
Articolo 241	Importi da corrispondere a titolo di gratuito patrocinio	122
Articolo 242	Revoca del beneficio del gratuito patrocinio.....	122
DISPOSIZIONI FINALI	124
Articolo 243	Norme di esecuzione	124
Articolo 244	Esecuzione forzata	124
Articolo 245	Abrogazione	124

Articolo 246 Pubblicazione ed entrata in vigore del presente regolamento... 124

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 (M1) (M3) (M5) (C2) (C3) (M7)

Definizioni

1. Nel presente regolamento:

- a) le disposizioni del trattato sull'Unione europea sono designate con il numero dell'articolo in questione di detto trattato seguito dalla sigla «TUE»;
- b) le disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono designate con il numero dell'articolo in questione di detto trattato seguito dalla sigla «TFUE»;
- c) le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica sono designate con il numero dell'articolo in questione di detto trattato seguito dalla sigla «TCEEA»;
- d) il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è denominato «statuto»;
- e) l'accordo sullo Spazio economico europeo ¹ è denominato «accordo SEE»;
- f) il regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea ² è denominato «regolamento n. 1 del Consiglio».

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- a) il termine «Tribunale» designa, per le cause attribuite a o rinviate dinanzi a una sezione, detta sezione e, per le cause rimesse o attribuite al giudice unico, quest'ultimo;
- b) il termine «presidente», utilizzato senza nessun'altra indicazione, designa:
 - per le cause non ancora attribuite a un collegio giudicante, il presidente del Tribunale;
 - per le cause attribuite alle sezioni, il presidente della sezione alla quale la causa è attribuita;
 - per le cause rimesse o attribuite al giudice unico, quest'ultimo;

¹ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

² GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.

- c) i termini «parte» e «parti», utilizzati senza nessun'altra indicazione, designano qualsiasi parte in causa, ivi compresi gli intervenienti;
- d) le espressioni «parte principale» e «parti principali» designano, secondo i casi, il ricorrente o il convenuto o entrambi;
- e) l'espressione «interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto» designa l'insieme delle parti, Stati, istituzioni, organi e organismi autorizzati, in forza di detto articolo, a presentare memorie od osservazioni nell'ambito di un rinvio pregiudiziale;
- f) l'espressione «rappresentanti delle parti» designa gli avvocati e gli agenti, questi ultimi eventualmente assistiti da un legale o da un avvocato, i quali rappresentano le parti dinanzi al Tribunale conformemente all'articolo 19 dello statuto;
- g) i termini «istituzione» e «istituzioni» designano le istituzioni dell'Unione menzionate nell'articolo 13, paragrafo 1, TUE nonché gli organi od organismi creati dai trattati o da un atto emanato per la loro attuazione e che possono essere parti in giudizio dinanzi al Tribunale;
- h) il termine «Ufficio» designa, secondo i casi, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale oppure l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali;
- i) l'espressione «Autorità di vigilanza AELS» designa l'autorità di vigilanza dell'Associazione europea di libero scambio, prevista dall'accordo SEE;
- j) l'espressione «ricorsi diretti» designa l'insieme dei ricorsi che possono essere proposti dinanzi al Tribunale, ad eccezione delle domande di pronuncia pregiudiziale;
- k) l'espressione «statuto dei funzionari» designa il regolamento che istituisce lo statuto dei funzionari dell'Unione europea nonché il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione;
- l) il termine «e-Curia» designa l'applicazione informatica della Corte di giustizia dell'Unione europea che consente il deposito e la notifica di atti processuali per via elettronica.

Articolo 2

Portata del presente regolamento

Le disposizioni del presente regolamento attuano e completano, per quanto necessario, le disposizioni in materia previste dal TUE, dal TFUE e dal TCEEA, nonché dallo statuto.

TITOLO PRIMO ORDINAMENTO DEL TRIBUNALE

Capo I MEMBRI DEL TRIBUNALE

Articolo 3 (M4) (M7) **Funzioni di giudice e di avvocato generale**

1. In linea di principio, ciascun membro del Tribunale svolge le funzioni di giudice.
2. I membri del Tribunale sono denominati in prosieguo «giudici».
3. Ogni giudice, tranne il presidente, il vicepresidente e i presidenti di sezione del Tribunale, può svolgere le funzioni di avvocato generale alle condizioni stabilite dagli articoli da 30 a 31 *ter*.
4. I riferimenti all'avvocato generale nel presente regolamento si applicano solo qualora un giudice sia stato designato come avvocato generale.

Articolo 4 **Decorrenza del mandato dei giudici**

Il mandato di un giudice inizia alla data stabilita a tal fine nell'atto di nomina. Qualora tale atto non stabilisca la data iniziale del mandato, quest'ultimo inizia alla data di pubblicazione dell'atto stesso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5 **Prestazione del giuramento**

Prima di assumere le loro funzioni, i giudici prestano dinanzi alla Corte di giustizia il seguente giuramento, previsto dall'articolo 2 dello statuto:

«Giuro di esercitare le mie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di non divulgare del segreto delle deliberazioni».

Articolo 6 **Impegno solenne**

Subito dopo aver prestato giuramento, i giudici sottoscrivono una dichiarazione con la quale assumono l'impegno solenne previsto dall'articolo 4, terzo comma, dello statuto.

Articolo 7

Rimozione di un giudice dalle funzioni

1. Quando la Corte è chiamata a decidere, ai sensi dell'articolo 6 dello statuto, previa consultazione del Tribunale, se un giudice non sia più in possesso dei requisiti prescritti ovvero non soddisfi più agli obblighi derivanti dalla sua carica, il presidente del Tribunale invita l'interessato a presentare le sue osservazioni, senza l'assistenza del cancelliere.
2. Il parere del Tribunale è motivato.
3. Il parere in cui si constati che un giudice non è più in possesso dei requisiti prescritti ovvero non soddisfa più agli obblighi derivanti dalla sua carica deve ricevere almeno i voti della maggioranza dei giudici che compongono il Tribunale ai sensi dell'articolo 48 dello statuto. In tal caso, la ripartizione dei voti è comunicata alla Corte di giustizia.
4. La votazione ha luogo a scrutinio segreto, senza l'assistenza del cancelliere; l'interessato non partecipa alla deliberazione.

Articolo 8

Ordine di anzianità

1. L'anzianità dei giudici è calcolata a decorrere dall'assunzione delle loro funzioni.
2. Se l'anzianità è pari, si tiene conto dell'età.
3. I giudici il cui mandato venga rinnovato conservano la loro anzianità.

Capo II

PRESIDENZA DEL TRIBUNALE

Articolo 9

Elezione del presidente e del vicepresidente del Tribunale

1. Subito dopo il rinnovo parziale previsto dall'articolo 254, secondo comma, TFUE, i giudici eleggono tra loro, per la durata di tre anni, il presidente del Tribunale.
2. Se il presidente del Tribunale cessa dal mandato prima della scadenza normale, si procede alla sua sostituzione per il periodo restante.
3. Le elezioni contemplate dal presente articolo si svolgono a scrutinio segreto. È eletto il giudice che ottiene i voti di oltre la metà dei giudici che compongono il

Tribunale ai sensi dell'articolo 48 dello statuto. Se nessun giudice ottiene tale maggioranza, si procede ad altri scrutini sino a che essa sia raggiunta.

4. Successivamente, i giudici eleggono tra loro, per la durata di tre anni, il vicepresidente del Tribunale, osservando le modalità previste dal paragrafo 3. Qualora il vicepresidente cessi dal mandato prima della scadenza normale, si applica il paragrafo 2.
5. I nomi del presidente e del vicepresidente del Tribunale eletti conformemente al presente articolo sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 10 (M6)

Attribuzioni del presidente del Tribunale

1. Il presidente del Tribunale rappresenta il Tribunale.
2. Il presidente del Tribunale dirige le attività e gli uffici del Tribunale.
3. Il presidente del Tribunale presiede la conferenza plenaria, prevista dall'articolo 42.
4. Il presidente del Tribunale presiede la grande sezione. In questo caso si applica l'articolo 19.
5. Se il presidente del Tribunale è assegnato a una sezione, egli la presiede. In questo caso si applica l'articolo 19.
6. Per le cause non ancora attribuite a un collegio giudicante, il presidente del Tribunale può adottare le misure di organizzazione del procedimento previste dall'articolo 89 ed è competente ad adottare le decisioni contemplate agli articoli 66 e 66 *bis*.

Articolo 11 (M7)

Attribuzioni del vicepresidente del Tribunale

1. Il vicepresidente del Tribunale assiste il presidente del Tribunale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di impedimento.
2. Egli lo sostituisce, su sua richiesta, nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2.
3. Il Tribunale, mediante decisione, precisa le condizioni in presenza delle quali il vicepresidente del Tribunale sostituisce il presidente del Tribunale nell'esercizio

delle sue funzioni giurisdizionali. Questa decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

4. La sezione intermedia, prevista dall'articolo 15 *bis*, è presieduta dal vicepresidente. In questo caso si applica l'articolo 19.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 5, qualora il vicepresidente del Tribunale sia assegnato a una sezione, egli la presiede. In questo caso si applica l'articolo 19.

Articolo 12

Impedimento del presidente e del vicepresidente del Tribunale

In caso di impedimento simultaneo del presidente e del vicepresidente del Tribunale, la presidenza viene assunta da uno dei presidenti di sezione o, in mancanza, da uno degli altri giudici secondo l'ordine stabilito dall'articolo 8.

Capo III

SEZIONI E COLLEGI GIUDICANTI

Sezione 1. Costituzione delle sezioni e composizione dei collegi giudicanti

Articolo 13

Costituzione delle sezioni

1. Il Tribunale costituisce nel suo ambito sezioni che si riuniscono con tre e con cinque giudici.
2. Il Tribunale, su proposta del presidente del Tribunale, decide dell'assegnazione dei giudici alle sezioni.
3. Le decisioni adottate in conformità al presente articolo sono rese note mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 14 (M7)

Collegio giudicante competente

1. Le cause di cui il Tribunale è investito sono giudicate dalle sezioni che si riuniscono con tre o con cinque giudici conformemente all'articolo 13.
2. Le cause possono essere giudicate dalla grande sezione o dalla sezione intermedia alle condizioni fissate dall'articolo 28.

3. Le cause possono essere giudicate dal giudice unico quando gli sono rimesse alle condizioni fissate dall'articolo 29.

Articolo 15

Composizione della grande sezione

1. La grande sezione è composta di quindici giudici.
2. Il Tribunale decide in merito alle modalità di designazione dei giudici che compongono la grande sezione. Questa decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 15 bis (M7)

Composizione della sezione intermedia

1. La sezione intermedia è composta di nove giudici.
2. Il Tribunale decide in merito alle modalità di designazione dei giudici che compongono la sezione intermedia. Questa decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 16

Astensione ed esonero di un giudice

1. Quando un giudice ritiene, conformemente all'articolo 18, primo e secondo comma, dello statuto, di non poter partecipare alla decisione di una causa, egli lo comunica al presidente del Tribunale che lo dispensa dal far parte del collegio giudicante.
2. Quando il presidente del Tribunale ritiene che un giudice, conformemente all'articolo 18, primo e secondo comma, dello statuto, non possa partecipare alla decisione di una causa, egli avverte il giudice interessato al riguardo e ascolta le sue osservazioni prima di decidere.
3. In caso di difficoltà nell'applicazione del presente articolo, il presidente del Tribunale rinvia le questioni menzionate nei paragrafi 1 e 2 alla conferenza plenaria, conformemente all'articolo 18, terzo comma, dello statuto. In questo caso, si procede al voto a scrutinio segreto, senza l'assistenza del cancelliere, dopo aver ascoltato le osservazioni del giudice interessato, il quale non partecipa alla deliberazione.

Articolo 17 (M7)

Impedimento di un membro del collegio giudicante

1. Se, nella grande sezione, in seguito all'impedimento di un giudice verificatosi prima che la causa vada in decisione o sia dibattuta, il numero dei giudici previsto dall'articolo 15 non è raggiunto, tale sezione è integrata da un giudice designato dal presidente del Tribunale al fine di ristabilire il numero di giudici previsto.
2. Se, nella sezione intermedia, in seguito all'impedimento di un giudice verificatosi prima che la causa vada in decisione o sia dibattuta, il numero dei giudici previsto dall'articolo 15 *bis* non è raggiunto, tale sezione è integrata da un giudice designato dal presidente del Tribunale al fine di ristabilire il numero di giudici previsto.
3. Se, in una sezione che si riunisce con tre o con cinque giudici, in seguito all'impedimento di un giudice verificatosi prima che la causa vada in decisione o sia dibattuta, il numero dei giudici previsto non è raggiunto, il presidente di tale sezione designa un altro giudice della stessa sezione per sostituire il giudice colpito da impedimento. Qualora non sia possibile sostituire il giudice colpito da impedimento con un giudice della stessa sezione, il presidente della sezione interessata ne informa il presidente del Tribunale, il quale designa, secondo i criteri decisi dal Tribunale, un altro giudice al fine di ristabilire il numero di giudici previsto. La decisione contenente detti criteri è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
4. In caso di impedimento del giudice al quale la causa è rimessa o attribuita in veste di giudice unico, il presidente del Tribunale designa un altro giudice a sostituirlo.

Sezione 2. Presidenti di sezione

Articolo 18

Elezione dei presidenti di sezione

1. I giudici eleggono tra loro, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, i presidenti delle sezioni che si riuniscono con tre e con cinque giudici.
2. I presidenti delle sezioni che si riuniscono con cinque giudici sono eletti per la durata di tre anni. Il loro mandato può essere rinnovato una sola volta.
3. I presidenti delle sezioni che si riuniscono con tre giudici sono eletti per un periodo determinato.

4. I presidenti delle sezioni che si riuniscono con cinque giudici sono eletti immediatamente dopo le elezioni del presidente e del vicepresidente del Tribunale previste dall'articolo 9.
5. In caso di cessazione dal mandato di un presidente di sezione prima della scadenza normale, si procede alla sua sostituzione per il periodo restante.
6. I nomi dei presidenti di sezione eletti conformemente al presente articolo sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 19

Competenze del presidente di sezione

1. Il presidente di sezione esercita le competenze a lui attribuite dal presente regolamento dopo aver ascoltato il giudice relatore.
2. Il presidente di sezione può deferire qualsiasi decisione di sua competenza alla sezione.

Articolo 20 (M7)

Impedimento del presidente di sezione

Salvo quanto disposto dagli articoli 10, paragrafo 5, e 11, paragrafo 5, in caso di impedimento del presidente di una sezione le funzioni di quest'ultimo sono garantite da un giudice del collegio giudicante in base all'ordine stabilito dall'articolo 8.

Sezione 3. Deliberazioni

Articolo 21

Modalità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Tribunale sono e restano segrete.
2. Qualora si sia tenuta un'udienza di discussione, solo i giudici che hanno partecipato a quest'ultima partecipano alla deliberazione.
3. Ciascuno dei giudici che prende parte alla deliberazione esprime il suo parere motivandolo.
4. Le conclusioni adottate dalla maggioranza dei giudici in esito alla discussione finale determinano la decisione del Tribunale. I voti vengono espressi nell'ordine

inverso a quello stabilito dall'articolo 8, fatta eccezione per il giudice relatore, che vota per primo, e per il presidente, che vota per ultimo.

Articolo 22

Numero di giudici partecipanti alla deliberazione

Qualora, a seguito di un impedimento, i giudici siano in numero pari, il giudice meno anziano ai sensi dell'articolo 8 si astiene dal partecipare alla deliberazione, a meno che non si tratti del presidente o del giudice relatore. In quest'ultimo caso, il giudice che lo precede immediatamente nell'ordine di anzianità si astiene dal partecipare alla deliberazione.

Articolo 23 (M7)

Quorum della grande sezione

1. Le deliberazioni della grande sezione sono valide solo se sono presenti undici giudici.
2. Qualora, a seguito di un impedimento, tale *quorum* non sia raggiunto, il presidente del Tribunale designa un altro giudice per raggiungere il *quorum* della grande sezione.
3. Qualora il *quorum* non sia più raggiunto dopo lo svolgimento di un'udienza di discussione, si procede alla sostituzione nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 2 e una nuova udienza viene organizzata su domanda di una parte principale o di un interessato menzionato dall'articolo 23 dello statuto. Essa può anche essere organizzata d'ufficio dal Tribunale. Lo svolgimento di una nuova udienza è obbligatorio quando sono stati disposti mezzi istruttori conformemente all'articolo 91, lettere a) e d), e all'articolo 96, paragrafo 2. Quando non è organizzata una nuova udienza non si applica l'articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 23 bis (M7)

Quorum della sezione intermedia

1. Le deliberazioni della sezione intermedia sono valide solo se sono presenti sette giudici.
2. Qualora, a seguito di un impedimento, tale *quorum* non sia raggiunto, il presidente del Tribunale designa un altro giudice per raggiungere il *quorum* della sezione intermedia.

3. Qualora il *quorum* non sia più raggiunto dopo lo svolgimento di un'udienza di discussione, si procede alla sostituzione nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 2 e una nuova udienza viene organizzata su domanda di una parte principale o di un interessato menzionato dall'articolo 23 dello statuto. Essa può anche essere organizzata d'ufficio dal Tribunale. Lo svolgimento di una nuova udienza è obbligatorio quando sono stati disposti mezzi istruttori conformemente all'articolo 91, lettere a) e d), e all'articolo 96, paragrafo 2. Quando non è organizzata una nuova udienza non si applica l'articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 24 (M7)

Quorum delle sezioni che si riuniscono con tre giudici o con cinque giudici

1. Le deliberazioni delle sezioni che si riuniscono con tre giudici o con cinque giudici sono valide solo se sono presenti tre giudici.
2. Qualora, in seguito a un impedimento, in una sezione che si riunisce con tre o con cinque giudici il *quorum* non sia raggiunto, il presidente di detta sezione designa un altro giudice della medesima sezione per sostituire il giudice colpito da impedimento. Se non è possibile sostituire il giudice colpito da impedimento con un giudice della medesima sezione, il presidente della sezione interessata ne informa il presidente del Tribunale, il quale designa, secondo i criteri decisi dal Tribunale, un altro giudice per raggiungere il *quorum* della sezione. La decisione contenente detti criteri è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
3. Qualora il *quorum* non sia più raggiunto dopo lo svolgimento di un'udienza di discussione, si procede alla sostituzione nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 2 e una nuova udienza viene organizzata su domanda di una parte principale o di un interessato menzionato dall'articolo 23 dello statuto. Essa può anche essere organizzata d'ufficio dal Tribunale. Lo svolgimento di una nuova udienza è obbligatorio quando sono stati disposti mezzi istruttori conformemente all'articolo 91, lettere a) e d), e all'articolo 96, paragrafo 2. Lo svolgimento di una nuova udienza è obbligatorio quando più di un giudice fra quelli che hanno partecipato all'udienza iniziale deve essere sostituito. Quando non è organizzata una nuova udienza non si applica l'articolo 21, paragrafo 2.

Capo IV
ATTRIBUZIONE E RIATTRIBUZIONE DELLE CAUSE, DESIGNAZIONE DEI GIUDICI
RELATORI, RIMESIONE AI COLLEGI GIUDICANTI E RIMESIONE AL GIUDICE UNICO

Articolo 25 (M7)

Criteri di attribuzione

1. Il Tribunale fissa i criteri secondo i quali le cause sono ripartite fra le sezioni. Il Tribunale può incaricare una o più sezioni di conoscere di cause in materie specifiche. Il Tribunale designa una o più sezioni incaricate del trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale.
2. Questa decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 26 (C1) (M7)

Attribuzione iniziale di una causa e designazione del giudice relatore

1. Dopo il deposito dell'atto introduttivo, il presidente del Tribunale attribuisce, nel più breve termine possibile, le cause a una sezione in base ai criteri fissati dal Tribunale conformemente all'articolo 25. Le domande di pronuncia pregiudiziale sono attribuite a una sezione che si riunisce con cinque giudici.
2. Il presidente della sezione propone al presidente del Tribunale, per ciascuna causa attribuita alla sezione, la designazione di un giudice relatore. Il presidente del Tribunale statuisce.
3. Se, in una delle sezioni che si riuniscono con tre o cinque giudici, il numero dei giudici assegnati alla sezione è superiore rispettivamente a tre o a cinque, il presidente della sezione determina i giudici chiamati a partecipare alla decisione della causa.

Articolo 27 (M6) (M7)

Designazione di un nuovo giudice relatore e riattribuzione di una causa

1. Nell'ipotesi di impedimento del giudice relatore, il presidente del collegio competente ne informa il presidente del Tribunale, il quale designa un nuovo giudice relatore. Se quest'ultimo non appartiene alla sezione alla quale la causa è stata inizialmente attribuita, la causa è giudicata dalla sezione di cui fa parte il nuovo giudice relatore.
2. Per tener conto della connessione di oggetto in determinate cause, il presidente del Tribunale, con decisione motivata e dopo aver consultato i giudici relatori interessati, può riattribuire le cause per consentire a uno stesso giudice relatore

di istruire tutte le cause interessate. Qualora il giudice relatore al quale le cause sono riattribuite non appartenga alla sezione alla quale le cause sono state inizialmente attribuite, le cause sono giudicate dalla sezione di cui fa parte il nuovo giudice relatore.

3. Nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia e in via eccezionale, il presidente del Tribunale, prima della presentazione della relazione preliminare prevista dall'articolo 87, con decisione motivata e dopo aver consultato i giudici interessati, può designare un altro giudice relatore. Se quest'ultimo non appartiene alla sezione alla quale la causa è stata inizialmente attribuita, la causa è giudicata dalla sezione di cui fa parte il nuovo giudice relatore.
4. Prima di effettuare le designazioni previste nei paragrafi da 1 a 3, il presidente del Tribunale raccoglie le osservazioni dei presidenti di sezione interessati.
5. Nell'ipotesi di ricomposizione delle sezioni, a seguito di una decisione del Tribunale relativa all'assegnazione dei giudici alle sezioni, la causa è giudicata dalla sezione di cui fa parte il giudice relatore dopo detta decisione qualora la fase orale del procedimento non sia stata avviata o qualora la decisione di statuire senza fase orale del procedimento non sia stata adottata.
6. Salvo quanto disposto nel paragrafo 5, qualora, in una causa relativa a una domanda di pronuncia pregiudiziale o in una causa che rientra in una materia specifica ai sensi dell'articolo 25, la fase orale del procedimento non sia stata avviata o la decisione di statuire senza fase orale del procedimento non sia stata adottata al momento dell'adozione della decisione del Tribunale relativa all'assegnazione dei giudici alle sezioni, un nuovo giudice relatore è designato in seno a una sezione competente a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale o specializzata in tale materia se il giudice relatore originario è assegnato ad una sezione che non è competente a conoscere di tali domande o specializzata in tale materia.
7. Qualora il giudice relatore designato per conoscere di una domanda di pronuncia pregiudiziale sia eletto per svolgere le funzioni di avvocato generale ai fini del trattamento di domande di pronuncia pregiudiziale, un nuovo giudice relatore è designato in seno a una sezione competente a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale per trattare la domanda in relazione alla quale la fase orale del procedimento non sia stata avviata o in relazione alla quale la decisione di statuire senza fase orale del procedimento non sia stata adottata al momento dell'elezione.

Rimessione dinanzi a una sezione che si riunisce con un numero diverso di giudici

1. Qualora la difficoltà in diritto o l'importanza della causa o circostanze particolari lo giustificino, una causa può essere rimessa dinanzi alla grande sezione, dinanzi alla sezione intermedia o dinanzi a una sezione che si riunisce con un numero di giudici diverso.
2. In qualsiasi momento del procedimento, d'ufficio o su richiesta di una parte principale, la sezione investita della causa può proporre alla conferenza plenaria la rimessione prevista nel paragrafo 1.
3. Il presidente del Tribunale o il vicepresidente del Tribunale possono proporre alla conferenza plenaria la rimessione di cui al paragrafo 1 fino alla chiusura della fase orale del procedimento o, in caso di applicazione dell'articolo 106, paragrafo 3, o dell'articolo 213, paragrafo 2, prima della decisione della sezione investita della causa di statuire senza fase orale del procedimento.
4. La decisione di rimessione di una causa dinanzi a una sezione che si riunisce con un numero maggiore di giudici è adottata dalla conferenza plenaria.
5. La decisione di rimessione di un ricorso diretto dinanzi a una sezione che si riunisce con un numero minore di giudici è adottata dalla conferenza plenaria, sentite le parti principali.
6. Quando non sussistono difficoltà nelle questioni di diritto sollevate da una domanda di pronuncia pregiudiziale, la sezione che si riunisce con cinque giudici investita di tale domanda può decidere di rimetterla dinanzi a una sezione che si riunisce con tre giudici. Il Tribunale decide in merito alle modalità di designazione dei tre giudici che compongono tale sezione. Questa decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
7. La causa è trattata da una sezione che si riunisce con almeno cinque giudici quando lo richiedano uno Stato membro o un'istituzione dell'Unione parti nel procedimento.
8. La sezione intermedia si pronuncia su una domanda di pronuncia pregiudiziale quando lo chiedano uno Stato membro o un'istituzione dell'Unione parti nel procedimento, conformemente all'articolo 50, quarto comma, dello statuto.

Articolo 29 (M3)
Rimessione al giudice unico

1. Le cause seguenti, attribuite a una sezione che si riunisce con tre giudici, possono essere giudicate dal giudice relatore in funzione di giudice unico quando vi si prestano, tenuto conto dell'insussistenza di difficoltà nelle questioni di diritto o di fatto sollevate, dell'importanza limitata della causa e dell'insussistenza di altre circostanze particolari e quando sono state rimesse secondo le condizioni previste dal presente articolo:
 - a) le cause previste dall'articolo 171;
 - b) le cause promosse ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, dell'articolo 265, terzo comma, TFUE, dell'articolo 268 TFUE e dell'articolo 270 TFUE che sollevano soltanto questioni già chiarite da una giurisprudenza consolidata o fanno parte di una serie di cause aventi lo stesso oggetto, una delle quali è già stata decisa con forza di giudicato;
 - c) le cause promosse ai sensi dell'articolo 272 TFUE.
2. La rimessione al giudice unico è esclusa:
 - a) per i ricorsi di annullamento avverso un atto di portata generale o per le cause in cui è espressamente sollevata un'eccezione d'illegittimità nei confronti di un atto di portata generale;
 - b) per i ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 270 TFUE nei quali è esplicitamente sollevata un'eccezione di illegittimità avverso un atto di portata generale, salvo qualora la Corte di giustizia o il Tribunale abbia già statuito sulle questioni sollevate da tale eccezione;
 - c) per le cause vertenti sull'applicazione:
 - delle norme in materia di concorrenza e di controllo delle concentrazioni,
 - delle norme relative agli aiuti concessi dagli Stati,
 - delle norme relative alle misure di difesa commerciale,
 - delle norme relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli, ad eccezione delle cause che fanno parte di una serie di cause aventi lo stesso oggetto, una delle quali è già stata decisa con forza di giudicato.
3. La decisione relativa alla rimessione di una causa al giudice unico è adottata, sentite le parti principali, dalla sezione che si riunisce con tre giudici dinanzi alla quale la causa è pendente. Quando uno Stato membro o un'istituzione

dell'Unione, che sia parte in causa, si oppone a che una causa sia giudicata dal giudice unico, quest'ultima è mantenuta dinanzi alla sezione di cui fa parte il giudice relatore.

4. Il giudice unico rimette la causa alla sezione se constata che i presupposti di tale rimessione non sussistono più.

Capo V DESIGNAZIONE DEGLI AVVOCATI GENERALI

Articolo 30 (M7)

Ipotesi di designazione di un avvocato generale

1. Per il trattamento dei ricorsi diretti, il Tribunale può essere assistito da un avvocato generale se ritiene che lo esigano la difficoltà in diritto o la complessità in fatto della causa.
2. Per il trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale, il Tribunale è assistito da un avvocato generale.

Articolo 31 (M6) (M7)

Modalità di designazione degli avvocati generali per il trattamento dei ricorsi diretti

1. La decisione di procedere alla designazione di un avvocato generale per il trattamento di un ricorso diretto è presa dalla conferenza plenaria su domanda della sezione alla quale la causa è stata attribuita o dinanzi alla quale è stata rimessa.
2. Il presidente del Tribunale designa il giudice che esercita le funzioni di avvocato generale nella causa suddetta.
3. Dopo tale designazione, occorre sentire le osservazioni dell'avvocato generale prima che siano adottate le decisioni previste dagli articoli 16, 28, 45, 55, 68, 70, 83, 87, 90, 92, 98, 103, 105, 106, 110 *bis*, 113, da 126 a 132, 144, 151, 165, 168 e 169.

Articolo 31 bis (M7)

Elezione degli avvocati generali per il trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale

1. I giudici eleggono tra loro, conformemente all'articolo 49 *bis* dello statuto e in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento, i giudici chiamati a svolgere le funzioni di avvocato generale per il trattamento di domande di pronuncia pregiudiziale, nonché i giudici chiamati a sostituirli in caso di impedimento.
2. Subito dopo l'elezione del presidente e del vicepresidente del Tribunale prevista dall'articolo 9 e dopo l'elezione dei presidenti di sezione prevista dall'articolo 18, sono eletti i giudici chiamati a svolgere tali funzioni.
3. Se un giudice chiamato a svolgere tali funzioni cessa dal mandato prima della scadenza normale, si procede alla sua sostituzione al fine dell'esercizio di tali funzioni per il periodo restante, in base alle modalità previste dall'articolo 9, paragrafo 3.
4. I nomi dei giudici chiamati ad esercitare tali funzioni, eletti conformemente al presente articolo, sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 31 ter (M7)

Modalità di designazione degli avvocati generali per il trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale

1. Il presidente del Tribunale decide in merito all'attribuzione delle cause pregiudiziali agli avvocati generali. Conformemente all'articolo 49 *bis*, terzo comma, dello statuto, l'avvocato generale è scelto tra i giudici eletti per esercitare tale funzione che appartengono a una sezione diversa da quella alla quale la causa è stata attribuita.
2. Dopo tale designazione, occorre sentire le osservazioni dell'avvocato generale prima che siano adottate le decisioni previste dagli articoli 16 e 28, nonché nei casi previsti dai titoli secondo e sesto.

Capo VI CANCELLERIA

Sezione 1. Il cancelliere

Articolo 32 (M7)

Nomina del cancelliere

1. Il Tribunale nomina il cancelliere.
2. In caso di vacanza del posto di cancelliere, è pubblicato un annuncio nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Gli interessati sono invitati a presentare la loro candidatura, entro un termine non inferiore alle tre settimane, corredata di tutte le informazioni relative alla loro cittadinanza, ai loro titoli universitari, alle loro conoscenze linguistiche, ai loro incarichi professionali attuali e precedenti, nonché all'eventuale esperienza giudiziaria ed internazionale in loro possesso.
3. Si procede alla votazione con le modalità previste dall'articolo 9, paragrafo 3.
4. Il cancelliere è nominato per un periodo di sei anni. Il suo mandato è rinnovabile. Il Tribunale può decidere di rinnovare il mandato del cancelliere in carica senza ricorrere alla procedura prevista dal paragrafo 2. In questa ipotesi, si applica il paragrafo 3.
5. Il cancelliere presta dinanzi al Tribunale il giuramento previsto dall'articolo 5 e sottoscrive la dichiarazione prevista dall'articolo 6.
6. Il cancelliere può essere rimosso dalle funzioni soltanto qualora non sia più in possesso dei requisiti prescritti ovvero non soddisfi più agli obblighi derivanti dalla sua carica. Il Tribunale decide, in assenza del cancelliere, dopo aver posto quest'ultimo in grado di presentare le proprie osservazioni.
7. Se il cancelliere cessa dalle funzioni prima del termine del suo mandato, il Tribunale nomina un nuovo cancelliere per un periodo di sei anni.
8. Il nome del cancelliere eletto conformemente al presente articolo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 33

Cancelliere aggiunto

Il Tribunale può nominare, secondo la procedura prevista per il cancelliere, uno o più cancellieri aggiunti, incaricati di assistere il cancelliere o di sostituirlo in caso di impedimento.

Articolo 34

Impedimento del cancelliere e del cancelliere aggiunto

Il presidente del Tribunale designa i funzionari o agenti incaricati di svolgere le funzioni di cancelliere in caso di impedimento di quest'ultimo e, eventualmente, del cancelliere aggiunto.

Articolo 35 (M6)

Attribuzioni del cancelliere

1. Sotto l'autorità del presidente del Tribunale, il cancelliere riceve, trasmette e conserva tutti i documenti e provvede alle notifiche previste dal presente regolamento.
2. Il cancelliere assiste i membri del Tribunale in tutti gli atti del loro ufficio.
3. Il cancelliere custodisce i sigilli e ha la responsabilità degli archivi. Egli provvede, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Tribunale, alle pubblicazioni di quest'ultimo, in particolare della Raccolta della giurisprudenza, e alla diffusione tramite Internet di documenti riguardanti il Tribunale.
4. Il cancelliere cura l'amministrazione, la gestione finanziaria e la contabilità del Tribunale sotto l'autorità del presidente del Tribunale e con la collaborazione degli uffici della Corte di giustizia dell'Unione europea.
5. Salvo quanto disposto dal presente regolamento, il cancelliere assiste alle riunioni del Tribunale.

Articolo 36 (M5)

Tenuta del registro

1. La cancelleria tiene, sotto la responsabilità del cancelliere, un registro in cui sono cronologicamente iscritti tutti gli atti processuali, nell'ordine della loro produzione.
2. Il cancelliere annota l'avvenuta iscrizione nel registro sugli atti processuali versati nel fascicolo di causa e, a richiesta delle parti, sulle copie che esse presentano a tal fine.
3. Le iscrizioni nel registro e le annotazioni previste dal paragrafo 2 hanno valore di atti pubblici.

Articolo 37 (M7)
Consultazione del registro

Chiunque può consultare il registro presso la cancelleria ed ottenerne copie od estratti.

Articolo 38 (M7)
Accesso al fascicolo di causa

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 68, paragrafo 4, da 103 a 105 nonché 144, paragrafo 7, qualsiasi parte in causa può accedere al fascicolo di causa e ottenere copie degli atti processuali e copie conformi delle ordinanze e delle sentenze.
2. Nessun terzo, privato o pubblico, può accedere al fascicolo di causa senza espressa autorizzazione del presidente del Tribunale, sentite le parti. Quest'autorizzazione può essere concessa, in tutto o in parte, solo su domanda scritta, corredata di una giustificazione dettagliata dell'interesse legittimo ad accedere a detto fascicolo.

Sezione 2. Gli uffici

Articolo 39 (M3)
Funzionari e altri agenti

1. I funzionari e gli altri agenti incaricati di assistere direttamente il presidente, i giudici e il cancelliere sono nominati secondo le modalità stabilite nello statuto dei funzionari. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorità del presidente del Tribunale.
2. Essi prestano, davanti al presidente del Tribunale e alla presenza del cancelliere, uno dei due giuramenti seguenti:

«Giuro di esercitare con piena lealtà, discrezione e coscienza le funzioni affidatemi dal Tribunale»

oppure

«Prometto solennemente di esercitare con piena lealtà, discrezione e coscienza le funzioni affidatemi dal Tribunale».

Capo VII
FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE

Articolo 40

Luogo delle riunioni del Tribunale

Per tenere una o più riunioni determinate, il Tribunale può scegliere un luogo diverso dalla sede del Tribunale.

Articolo 41

Calendario dei lavori del Tribunale

1. L'anno giudiziario comincia il 1° settembre di ogni anno e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo.
2. Le ferie giudiziarie sono fissate dal Tribunale.
3. Durante le ferie giudiziarie, il presidente del Tribunale e i presidenti di sezione, in caso d'urgenza, possono convocare i giudici e, eventualmente, l'avvocato generale.
4. Il Tribunale osserva le festività legalmente riconosciute del luogo in cui ha sede.
5. Il Tribunale può accordare permessi ai giudici per giustificati motivi.
6. Le date delle ferie giudiziarie sono pubblicate ogni anno nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 42 (M5) (M7)

Conferenza plenaria

1. Le decisioni vertenti su questioni amministrative e le decisioni previste dagli articoli 7, 9, 11, 13, 15, 15 *bis*, 16, 18, 25, 28, 31, 31 *bis*, 32, 33, 41, 56 *bis*, 207 e 243 sono adottate dal Tribunale riunito in conferenza plenaria, alla quale partecipano, con voto deliberativo, tutti i giudici, salvo quanto altrimenti disposto dal presente regolamento. È prevista l'assistenza del cancelliere, salvo decisione contraria del Tribunale e salvo per le decisioni previste dall'articolo 32.
2. Qualora, convocata la conferenza plenaria, si constati che il *quorum* previsto dall'articolo 17, quarto comma, dello statuto non è raggiunto, il presidente del Tribunale aggiorna la seduta fino a quando il *quorum* non sia raggiunto.

Articolo 43

Redazione dei verbali

1. Quando il Tribunale si riunisce con l'assistenza del cancelliere, quest'ultimo redige, se occorre, il verbale, che viene sottoscritto, secondo i casi, dal presidente del Tribunale o dal presidente di sezione e dal cancelliere.
2. Quando si riunisce senza l'assistenza del cancelliere, il Tribunale incarica il giudice meno anziano ai sensi dell'articolo 8 di redigere, se occorre, il verbale, che viene sottoscritto, secondo i casi, dal presidente del Tribunale o dal presidente di sezione e da tale giudice.

TITOLO SECONDO REGIME LINGUISTICO

Articolo 44

Lingue processuali

Le lingue processuali sono il bulgaro, il ceco, il croato, il danese, l'estone, il finlandese, il francese, il greco, l'inglese, l'irlandese, l'italiano, il lettone, il lituano, il maltese, il neerlandese, il polacco, il portoghese, il rumeno, lo slovacco, lo sloveno, lo spagnolo, lo svedese, il tedesco e l'ungherese.

Articolo 45 (M6) (M7)

Determinazione della lingua processuale

1. Nei ricorsi diretti ai sensi dell'articolo 1, la lingua processuale è scelta dal ricorrente, salve le disposizioni che seguono:
 - a) se il convenuto è uno Stato membro, la lingua processuale è quella ufficiale di tale Stato; in caso di pluralità di lingue ufficiali il ricorrente ha facoltà di scegliere quella che preferisce;
 - b) nel caso di un ricorso presentato da un'istituzione in forza di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall'Unione o per suo conto ai sensi dell'articolo 272 TFUE, la lingua processuale è quella in cui è stato stipulato il contratto; nel caso in cui tale contratto sia stato redatto in una pluralità di lingue, il ricorrente ha il diritto di scegliere quella che preferisce;
 - c) su richiesta congiunta delle parti principali, può essere autorizzato l'uso totale o parziale di un'altra delle lingue indicate nell'articolo 44;
 - d) su richiesta di una parte, sentite le altre parti, può essere autorizzato, in deroga a quanto disposto dalle lettere da a) a c), l'uso totale o parziale di un'altra delle lingue menzionate nell'articolo 44 come lingua processuale; tale richiesta non può essere presentata da una delle istituzioni.
2. Salvo quanto disposto nel paragrafo 1, lettere c) e d), nel caso di domande di rettifica, di domande dirette a porre rimedio a un'omessa statuizione, di opposizione a una sentenza pronunciata in contumacia, di opposizione di terzo nonché di domande di interpretazione e di revocazione o nel caso di contestazioni sulle spese ripetibili, la lingua processuale è quella della decisione alla quale dette domande o contestazioni fanno riferimento.

3. Salvo quanto disposto nel paragrafo 1, lettere c) e d), nei ricorsi diretti avverso le decisioni delle commissioni di ricorso dell'Ufficio, menzionato dall'articolo 1, vertenti sull'applicazione delle norme relative a un regime di proprietà intellettuale:
 - a) la lingua processuale è scelta dal ricorrente se esso era l'unica parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio;
 - b) la lingua del ricorso, scelta dal ricorrente tra le lingue menzionate nell'articolo 44, diventa la lingua processuale se nessun'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio propone opposizione al riguardo entro il termine stabilito a tal fine dal cancelliere dopo il deposito del ricorso;
 - c) in caso di opposizione alla lingua del ricorso presentata da una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio diversa dal ricorrente, la lingua della decisione impugnata dinanzi al Tribunale diventa la lingua processuale; in tal caso, la traduzione del ricorso nella lingua processuale è a cura del cancelliere.
4. Nei procedimenti pregiudiziali, la lingua processuale è quella del giudice del rinvio. Su richiesta debitamente giustificata di una delle parti nel procedimento principale, sentiti la controparte nel procedimento principale e l'avvocato generale, può essere autorizzato l'uso di un'altra delle lingue indicate nell'articolo 44 nel corso della fase orale del procedimento. Quando l'autorizzazione a usare tale altra lingua è concessa, essa è valida per tutti gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto.
5. La decisione sulle domande menzionate ai paragrafi 1 e 4 è adottata dal presidente; quest'ultimo, allorché vuole dare seguito alla domanda senza l'accordo di tutte le parti, deferisce la medesima al Tribunale.

Articolo 46 (M6) (C1) (M7)
Uso della lingua processuale

1. La lingua processuale è usata segnatamente nelle memorie e nelle difese orali delle parti, ivi compresi gli atti allegati, ed altresì nei verbali e nelle decisioni del Tribunale.
2. Quando i documenti allegati a un atto processuale non sono corredati di una traduzione nella lingua processuale, il cancelliere ne richiede la regolarizzazione alla parte interessata se il presidente decide, d'ufficio o su domanda di parte, che tale traduzione è necessaria per il corretto svolgimento del procedimento. In caso di mancata regolarizzazione, gli allegati di cui trattasi sono stralciati dal fascicolo di causa.

3. Quando trattasi di atti voluminosi, è ammessa la presentazione di traduzioni per estratto. Il presidente può ordinare in qualunque momento, d'ufficio o su istanza di parte, una traduzione più completa o integrale.
4. In deroga a quanto precede, gli Stati membri possono servirsi della propria lingua ufficiale quando partecipano ad un procedimento pregiudiziale o quando intervengono in una causa pendente dinanzi al Tribunale. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere.
5. Gli Stati parti contraenti dell'accordo SEE, diversi dagli Stati membri, nonché l'Autorità di vigilanza AELS sono autorizzati a servirsi di una delle lingue menzionate nell'articolo 44, diversa dalla lingua processuale, quando partecipano ad un procedimento pregiudiziale o quando intervengono in una causa pendente dinanzi al Tribunale. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere.
6. Gli Stati terzi che partecipano a un procedimento pregiudiziale conformemente all'articolo 23, quarto comma, dello statuto, sono autorizzati a servirsi di una delle lingue indicate nell'articolo 44, diversa dalla lingua processuale. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere.
7. Quando un testimone o un perito dichiara di non potersi correttamente esprimere in una delle lingue indicate nell'articolo 44, il presidente lo autorizza ad esprimersi in un'altra lingua. Il cancelliere provvede alla traduzione nella lingua processuale.
8. Il presidente, per la direzione del dibattimento, i giudici e, eventualmente, l'avvocato generale, quando formulano domande, e quest'ultimo per le sue conclusioni, possono usare una delle lingue indicate nell'articolo 44 diversa dalla lingua processuale. La traduzione nella lingua processuale è a cura del cancelliere.

Articolo 47 (M6)

Responsabilità del cancelliere in materia linguistica

1. Il cancelliere provvede alla traduzione, nella lingua processuale e, se del caso, in un'altra lingua indicata all'articolo 44, degli atti processuali.
2. Il cancelliere provvede affinché sia garantita l'interpretazione, nella lingua processuale e nelle altre lingue indicate all'articolo 44 utilizzate dalle parti

presenti all'udienza o ritenute necessarie per il corretto svolgimento della stessa, delle dichiarazioni rese nel corso dell'udienza di discussione.

Articolo 48

Regime linguistico delle pubblicazioni del Tribunale

Le pubblicazioni del Tribunale sono redatte nelle lingue indicate nell'articolo 1 del regolamento n.º1 del Consiglio.

Articolo 49

Testi autentici

Sono autentici i testi redatti nella lingua processuale o, se del caso, in un'altra lingua autorizzata a norma degli articoli 45 e 46.

TITOLO TERZO RICORSI DIRETTI

Articolo 50 (M7)

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente titolo si applicano ai ricorsi diretti ai sensi dell'articolo 1, salvo quanto disposto da norme specifiche contenute nei titoli quarto e quinto per i procedimenti disciplinati da tali titoli.

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione 1. Rappresentanza delle parti

Articolo 51 (M6)

Obbligo di rappresentanza

1. Le parti sono rappresentate da un agente o da un avvocato nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 19 dello statuto.
2. L'avvocato che assiste o rappresenta una parte deposita in cancelleria il certificato da cui risulti che egli è abilitato a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato aderente all'accordo SEE, a meno che un siffatto documento non sia già stato depositato ai fini dell'apertura di un conto di accesso a e-Curia.
3. Gli avvocati, quando la parte che rappresentano è una persona giuridica di diritto privato, sono tenuti a depositare in cancelleria un mandato rilasciato da quest'ultima.
4. Se il documento previsto al paragrafo 2 o quello previsto al paragrafo 3 non è depositato, il cancelliere assegna alla parte interessata un termine adeguato per produrlo. In difetto di detta produzione alla scadenza del termine impartito, il Tribunale decide se l'inosservanza della formalità in questione comporti l'irricevibilità del ricorso o della memoria per vizio di forma o se la stessa induca a ritenere che l'avvocato non rappresenti o non assista la parte interessata.

Sezione 2. Diritti e obblighi dei rappresentanti delle parti

Articolo 52

Privilegi, immunità e agevolazioni

1. Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che intervengono dinanzi al Tribunale ovvero dinanzi a un'autorità giudiziaria da esso delegata mediante rogatoria godono dell'immunità per le parole pronunciate e gli scritti prodotti relativi alla causa o alle parti.
2. Gli agenti, consulenti ed avvocati fruiscono inoltre dei seguenti privilegi e agevolazioni:
 - a) tutti gli atti e documenti relativi alla causa sono esenti da perquisizione e da sequestro; in caso di contestazione, le autorità doganali e di polizia possono porre sotto sigilli gli atti ed i documenti di cui trattasi, trasmettendoli senza ritardo al Tribunale per la loro verifica in presenza del cancelliere e dell'interessato;
 - b) gli agenti, consulenti ed avvocati fruiscono della libertà di trasferirsi nei limiti necessari all'espletamento del loro incarico.

Articolo 53

Qualità dei rappresentanti delle parti

1. Per beneficiare dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni di cui all'articolo 52, gli interessati comprovano previamente la loro qualità:
 - a) gli agenti, mediante un documento ufficiale rilasciato dal loro mandante, che ne notifica immediatamente copia al cancelliere;
 - b) gli avvocati, mediante un certificato da cui risulti che essi sono abilitati a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo SEE e, quando la parte che rappresentano è una persona giuridica di diritto privato, mediante un mandato rilasciato da quest'ultima;
 - c) i consulenti, mediante un mandato rilasciato dalla parte che essi assistono.
2. In caso di necessità, il cancelliere rilascia loro un'attestazione. La validità di tale attestazione è limitata ad un termine prestabilito. Essa può essere prorogata o ridotta secondo la durata del procedimento.

Articolo 54
Revoca dell'immunità

1. I privilegi, le immunità e le agevolazioni di cui è fatta menzione nell'articolo 52 sono accordati esclusivamente nell'interesse della causa.
2. Il Tribunale può togliere l'immunità qualora ritenga che ciò non pregiudichi l'interesse della causa.

Articolo 55
Esclusione dal procedimento

1. Il Tribunale, se ritiene che il comportamento di un agente, di un consulente o di un avvocato dinanzi al Tribunale, al presidente, a un giudice o al cancelliere sia incompatibile con il decoro del Tribunale o con quanto richiesto da una buona amministrazione della giustizia, o che tale agente, consulente o avvocato faccia uso dei diritti inerenti alle sue funzioni per scopi diversi da quelli per i quali tali diritti gli sono stati riconosciuti, ne informa l'interessato. Il Tribunale può informarne le autorità competenti da cui dipende l'interessato. Copia della lettera inviata a tali autorità è trasmessa a quest'ultimo.
2. Per gli stessi motivi, il Tribunale, in qualsiasi momento, sentito l'interessato, può decidere di escludere, mediante ordinanza motivata, un agente, un consulente o un avvocato dal procedimento. Detta ordinanza è immediatamente esecutiva.
3. Quando un agente, un consulente o un avvocato è escluso dal procedimento, quest'ultimo è sospeso fino alla scadenza del termine impartito dal presidente alla parte interessata per designare un altro agente, consulente o avvocato.
4. Le decisioni adottate in esecuzione del presente articolo possono essere revocate.

Articolo 56
Professori

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai professori di cui all'articolo 19, settimo comma, dello statuto.

Sezione 2 *bis*. Comunicazione mediante e-Curia con i rappresentanti delle parti (M5)

Articolo 56 bis (M5) (M7)

e-Curia

1. Fatti salvi i casi previsti all'articolo 57, paragrafo 2, all'articolo 72, paragrafo 4, all'articolo 80, paragrafo 1, all'articolo 105, paragrafi 1 e 2, all'articolo 147, paragrafo 6, all'articolo 148, paragrafo 9, e all'articolo 178, paragrafi 2 e 3, tutti gli atti processuali sono depositati e notificati mediante e-Curia.
2. Le condizioni di deposito e di notifica di un atto processuale mediante e-Curia sono specificate in una decisione adottata dal Tribunale. Tale decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
3. L'utilizzo di e-Curia presuppone l'apertura di un profilo utente alle condizioni stabilite nella decisione di cui al paragrafo 2.
4. Se un atto processuale è depositato mediante e-Curia prima che siano stati presentati i documenti giustificativi richiesti per la convalida del profilo utente, tali documenti devono pervenire alla cancelleria del Tribunale in formato cartaceo o mediante un mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dal Tribunale entro un termine di dieci giorni decorrenti dal deposito dell'atto. Tale termine non può essere prorogato e l'articolo 60 non è applicabile. In caso di mancato ricevimento dei documenti giustificativi entro il termine impartito, il Tribunale dichiara irricevibile l'atto processuale depositato mediante e-Curia.
5. Qualora l'utilizzo di e-Curia risulti tecnicamente impossibile e fatta salva l'applicazione dell'articolo 45, secondo comma, dello Statuto, un atto processuale può essere depositato o notificato mediante qualsiasi mezzo adeguato disponibile. Le procedure da seguire in un caso siffatto sono precisate nella decisione menzionata al paragrafo 2.

Sezione 3. Notifiche

Articolo 57 (M5) (M7)

Modalità di notifica

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 80, paragrafo 1, 148, paragrafo 9, e 178, paragrafo 2, le notifiche previste dallo statuto e dal presente regolamento sono eseguite a cura del cancelliere mediante e-Curia.
2. Se, a causa della natura dell'atto, non può aver luogo secondo le modalità previste nel paragrafo 1, la notifica è eseguita presso il recapito del

rappresentante della parte interessata, inviando mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, una copia dell'atto da notificare, o mediante consegna di tale copia contro ricevuta. Il destinatario ne viene informato mediante e-Curia. In tal caso una lettera raccomandata si considera consegnata al suo destinatario il decimo giorno successivo al suo deposito presso l'ufficio postale del luogo in cui ha sede il Tribunale, a meno che la ricevuta di ritorno non attesti che la ricezione è avvenuta in data diversa o a meno che il destinatario non comunichi al cancelliere, entro tre settimane dall'informazione, mediante e-Curia, che la notifica non gli è pervenuta.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 72, paragrafo 4, le copie dell'originale da notificare in applicazione del paragrafo 2 sono estratte e autenticate dal cancelliere.

Sezione 4. Termini

Articolo 58

Computo dei termini

1. I termini processuali previsti dai trattati, dallo statuto e dal presente regolamento si computano nel modo seguente:
 - a) se un termine espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni è calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine;
 - b) un termine espresso in settimane, in mesi o in anni scade con lo spirare del giorno che, nell'ultima settimana, nell'ultimo mese o nell'ultimo anno, ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l'evento o è stato compiuto l'atto a partire da cui il termine dev'essere calcolato; se, in un termine espresso in mesi o in anni, il giorno determinato per la sua scadenza manca nell'ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese;
 - c) quando un termine è espresso in mesi e in giorni, si tiene conto dapprima dei mesi interi e poi dei giorni;
 - d) i termini comprendono i sabati, le domeniche e le festività legalmente riconosciute;
 - e) i termini non sono sospesi durante le ferie giudiziarie.

2. Se il giorno di scadenza del termine è un sabato, una domenica o una festività legalmente riconosciuta, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno non festivo.
3. L'elenco delle festività legalmente riconosciute, stabilito dalla Corte di giustizia e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, vale anche per il Tribunale.

Articolo 59

Ricorso contro un atto di un'istituzione pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

Quando un termine per l'impugnazione di un atto di un'istituzione decorre dalla pubblicazione di detto atto nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, tale termine dev'essere calcolato, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data di tale pubblicazione.

Articolo 60

Termine in ragione della distanza

I termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.

Articolo 61

Fissazione e proroga dei termini

1. I termini fissati in forza del presente regolamento possono essere prorogati dall'autorità che li ha stabiliti.
2. Il presidente può conferire delega di firma al cancelliere per fissare taluni termini che è competente a stabilire ai sensi del presente regolamento o per accordarne la proroga.

Articolo 62

Atti processuali depositati fuori termine

Un atto processuale depositato in cancelleria dopo la scadenza del termine stabilito dal presidente o dal cancelliere in forza del presente regolamento può essere accettato solo in forza di una decisione del presidente in tal senso.

Sezione 5. Svolgimento del procedimento e trattamento delle cause

Articolo 63

Svolgimento del procedimento

Salvo quanto disposto da norme specifiche contenute nello statuto o nel presente regolamento, il procedimento dinanzi al Tribunale implica una fase scritta e una fase orale.

Articolo 64

Natura contraddittoria del procedimento

Salvo quanto disposto dagli articoli 68, paragrafo 4, 104, 105, paragrafo 8, e 144, paragrafo 7, il Tribunale prende in considerazione solo atti processuali e documenti di cui i rappresentanti delle parti hanno avuto facoltà di prendere cognizione e sui quali hanno avuto facoltà di pronunciarsi.

Articolo 65

Notifica degli atti processuali e delle decisioni adottate in pendenza di giudizio

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 68, paragrafo 4, da 103 a 105 e 144, paragrafo 7, gli atti processuali e i documenti versati nel fascicolo di causa sono notificati alle parti.
2. Le decisioni adottate in pendenza di giudizio e versate nel fascicolo di causa sono portate a conoscenza delle parti a cura del cancelliere.

Articolo 66 (M6)

Omissione dei dati personali delle persone fisiche nei confronti del pubblico

- 1 Nel corso del procedimento, il Tribunale può decidere di omettere, d'ufficio o su domanda di una parte presentata con separata istanza, i cognomi e i nomi delle persone fisiche, siano esse parti o terzi, e qualsiasi altro dato personale di tali persone fisiche, menzionati nei documenti e nelle informazioni relativi alla causa ai quali il pubblico ha accesso.
- 2 Il paragrafo 1 è applicabile a chiunque presenti un'istanza di intervento.

Articolo 66 bis (M6)

Omissione di dati diversi dai dati personali delle persone fisiche nei confronti del pubblico

- 1 Nel corso del procedimento, il Tribunale può decidere di omettere, d'ufficio o su domanda motivata di una parte presentata con separata istanza, dati diversi da quelli personali delle persone fisiche, menzionati nei documenti e informazioni cui il pubblico ha accesso, se ragioni legittime giustificano che tali dati non siano pubblicamente divulgati.
- 2 Il paragrafo 1 è applicabile a chiunque presenti un'istanza di intervento.

Articolo 67

Ordine di trattamento delle cause

1. Il Tribunale conosce delle cause di cui è stato investito nell'ordine secondo il quale è compiuta la loro istruzione.
2. Il presidente, per circostanze particolari, può disporre che una causa venga decisa con priorità.

Articolo 68 (M5) (M7)

Riunione

1. In qualsiasi momento, più cause aventi il medesimo oggetto possono essere riunite per ragioni di connessione, d'ufficio o su domanda di una parte principale, ai fini, alternativamente o cumulativamente, della fase scritta od orale del procedimento o della decisione che definisce il giudizio.
2. La riunione è disposta dal presidente. Previamente all'adozione di tale decisione, il presidente assegna alle parti principali un termine per presentare le loro osservazioni in merito a un'eventuale riunione, qualora esse non si siano ancora pronunciate a tale riguardo.
3. Le cause riunite possono essere nuovamente separate, alle condizioni previste dal paragrafo 2.
4. Gli atti processuali versati nei fascicoli delle cause riunite sono notificati mediante e-Curia alle parti che ne fanno domanda. Tuttavia, su domanda di una parte, il presidente può escludere da tale notifica taluni dati del fascicolo di causa di cui si sia fatto valere il carattere riservato.

Articolo 69 (M6)

Sospensione del procedimento

Salvo quanto disposto dall'articolo 163, un procedimento pendente può essere sospeso:

- a) nei casi previsti dall'articolo 54, terzo comma, dello statuto;
- b) quando dinanzi alla Corte di giustizia è proposta impugnazione avverso una pronuncia del Tribunale che decide parzialmente la controversia nel merito, che pone termine a un incidente di procedura relativo a un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità o che respinge un'istanza d'intervento;
- c) su domanda di una parte principale con l'accordo espresso dell'altra parte principale;
- d) in altri casi particolari, qualora lo richieda la buona amministrazione della giustizia.

Articolo 70

Decisione di sospensione e decisione di riassunzione

- 1. La decisione di sospendere il procedimento è adottata dal presidente. Previamente all'adozione di tale decisione, il presidente assegna alle parti principali un termine per presentare le loro osservazioni su un'eventuale sospensione del procedimento, qualora esse non si siano ancora pronunciate a tale riguardo.
- 2. La decisione di riassunzione del procedimento prima del termine fissato per la sospensione o prevista dall'articolo 71, paragrafo 3, è adottata seguendo le modalità previste nel paragrafo 1.

Articolo 71

Durata ed effetti della sospensione

- 1. La sospensione del procedimento decorre dalla data indicata nella decisione di sospensione o, in mancanza di tale indicazione, dalla data di detta decisione.
- 2. Durante il periodo di sospensione sono interrotti tutti i termini processuali, ad eccezione del termine d'intervento previsto dall'articolo 143, paragrafo 1.
- 3. Quando la decisione di sospensione non ne abbia fissato il termine, la sospensione cessa alla data indicata nella decisione di riassunzione del procedimento o, in mancanza di tale indicazione, alla data di detta decisione.

4. A partire dalla data di riassunzione del procedimento dopo una sospensione, i termini processuali interrotti sono sostituiti da nuovi termini che decorrono dalla data della riassunzione.

Articolo 71 bis (M6)

Cause pilota

- 1 Qualora più cause pendenti dinanzi al Tribunale sollevino la stessa questione di diritto e il Tribunale ritenga che sia nell'interesse della corretta amministrazione della giustizia evitare il trattamento parallelo di tali cause, il procedimento può essere sospeso ai sensi degli articoli 69, lettere c) o d), 70 e 71, in attesa della definizione della causa che, tra queste ultime, è la più idonea all'esame di tale questione, individuata come la causa pilota.
- 2 Prima di statuire in merito alla sospensione, il presidente invita le parti principali nelle cause in cui il procedimento può essere sospeso a presentare le loro osservazioni in merito a un'eventuale sospensione, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, indicando a tali parti la questione di diritto di cui trattasi e la causa che può essere individuata come causa pilota.
- 3 Il presidente della sezione alla quale è attribuita la causa pilota provvede a che tale causa sia giudicata in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2.
- 4 All'atto della riassunzione del procedimento, le parti nelle cause sospese hanno la facoltà di presentare le loro osservazioni riguardo alla decisione emessa nella causa pilota e riguardo alle conseguenze di tale decisione sulla controversia.

Capo II

ATTI PROCESSUALI

Articolo 72 (M5) (M6)

Norme relative al deposito degli atti processuali mediante e-Curia

1. Ad eccezione dei depositi indicati agli articoli 105, paragrafi 1 e 2, e 147, paragrafo 6, tutti gli atti processuali sono depositati in cancelleria mediante e-Curia.
2. Tutti gli atti processuali sono datati. Ai fini dei termini processuali si tiene conto soltanto della data e dell'ora del Granducato di Lussemburgo in cui avviene il deposito in cancelleria.
3. Ad ogni atto processuale sono allegati gli elementi invocati a sostegno e un indice dei medesimi.

4. Se un allegato a un atto processuale non può essere depositato mediante e-Curia a causa della sua natura, l'allegato è trasmesso separatamente per posta o consegnato alla cancelleria. Tale allegato è presentato in un esemplare per il Tribunale e tanti esemplari in più quante sono le parti in causa. Detti esemplari sono autenticati dalla parte che li deposita.
5. Le istituzioni producono, nei termini fissati dal presidente, la traduzione di ogni atto processuale nelle altre lingue indicate nell'articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio.

Articolo 73 (M5)
(abrogato)

Articolo 74 (M5)
(abrogato)

Articolo 75 (M7)
Lunghezza delle memorie

1. Il Tribunale stabilisce, conformemente all'articolo 243, la lunghezza massima delle memorie depositate ai fini del presente titolo.
2. Il superamento della lunghezza massima delle memorie può essere autorizzato dal presidente unicamente in casi particolarmente complessi in diritto o in fatto.

Capo III
FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO

Articolo 76
Contenuto del ricorso

Il ricorso previsto dall'articolo 21 dello statuto contiene:

- a) il nome e il domicilio del ricorrente;
- b) l'indicazione della qualità e del recapito del rappresentante del ricorrente;
- c) la designazione della parte principale contro cui il ricorso è proposto;
- d) l'oggetto della controversia, i motivi e gli argomenti dedotti nonché un'esposizione sommaria di detti motivi;

- e) le conclusioni del ricorrente;
- f) se del caso, le prove e le offerte di prova.

Articolo 77 (M5)
(abrogato)

Articolo 78 (M3) (M6)
Allegati al ricorso

1. Il ricorso è corredato, ove occorra, dei documenti indicati dall'articolo 21, secondo comma, dello statuto.
2. Il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 270 TFUE dev'essere corredato, ove occorra, del reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari e della decisione recante risposta sul reclamo con indicazione delle date di presentazione e di notifica.
3. Il ricorso presentato in forza di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o privato stipulato dall'Unione o per conto di essa a norma dell'articolo 272 TFUE deve essere corredato di una copia del contratto che contiene detta clausola.
4. Se il ricorrente è una persona giuridica di diritto privato, allega al ricorso una prova della sua esistenza giuridica (estratto del registro delle imprese, estratto del registro delle associazioni o qualsiasi altro documento ufficiale).
5. Il ricorso è corredato dei documenti previsti dall'articolo 51, paragrafi 2 e 3.
6. Se il ricorso non è conforme alle condizioni elencate nei paragrafi da 1 a 5, il cancelliere assegna al ricorrente un termine adeguato per produrre i documenti prima menzionati. In difetto di tale regolarizzazione entro il termine impartito, il Tribunale decide se l'inosservanza di dette condizioni comporti l'irricevibilità del ricorso per vizio di forma.

Articolo 79 (M6)

Comunicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

Nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* è pubblicato un avviso indicante la data di deposito dell'atto introduttivo della causa, il nome delle parti principali, le conclusioni dell'atto introduttivo nonché i motivi e i principali argomenti dedotti, salvo applicazione degli articoli 66 e 66 *bis*.

Articolo 80 (M3) (M5)

Notifica del ricorso

1. Il ricorso è notificato al convenuto mediante e-Curia qualora egli disponga di un profilo utente e-Curia. In mancanza, il ricorso è notificato al convenuto mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, di una copia autenticata del ricorso, o mediante consegna di detta copia contro ricevuta.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 78, paragrafo 6, la notifica del ricorso è effettuata dopo la regolarizzazione o dopo che il Tribunale ne abbia riconosciuta la ricevibilità nel rispetto delle condizioni enunciate in tale articolo.

Articolo 81 (M3) (M5)

Controricorso

1. Nel termine di due mesi dalla notifica del ricorso, il convenuto presenta un controricorso contenente:
 - a) il nome e il domicilio del convenuto;
 - b) l'indicazione della qualità e del recapito del rappresentante del convenuto;
 - c) i motivi e gli argomenti dedotti;
 - d) le conclusioni del convenuto;
 - e) eventualmente, le prove e le offerte di prova.
2. Si applica al controricorso l'articolo 78, paragrafi da 4 a 6.
3. In circostanze eccezionali, il termine previsto dal paragrafo 1 può essere prorogato dal presidente su domanda motivata del convenuto.

Articolo 82 (M6)
Trasmissione di documenti

Il Tribunale trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione europea, quando non sono parti in causa, copia del ricorso e del controricorso, o, se del caso, dell'eccezione di incompetenza o di irricevibilità, esclusi i relativi allegati, affinché essi possano accertare se sia invocata l'inapplicabilità di un loro atto ai sensi dell'articolo 277 TFUE.

Articolo 83
Replica e controreplica

1. Il ricorso e il controricorso possono essere integrati da una replica del ricorrente e da una controreplica del convenuto, a meno che il Tribunale non decida che un secondo scambio di memorie non è necessario perché il contenuto del fascicolo di causa è sufficientemente completo.
2. Quando decide che un secondo scambio non è necessario, il Tribunale può ancora autorizzare le parti principali a completare il fascicolo se il ricorrente presenta una domanda motivata in tal senso entro due settimane dalla notifica di detta decisione.
3. Il presidente fissa le date entro le quali sono depositati gli atti processuali. Egli può precisare i punti sui quali dovrebbero vertere la replica o la controreplica.

Capo IV
MOTIVI, PROVE E ADATTAMENTO DEL RICORSO

Articolo 84
Motivi nuovi

1. È vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.
2. Se del caso, i motivi nuovi sono dedotti in occasione del secondo scambio di memorie e individuati come tali. Quando gli elementi di diritto e di fatto che giustificano la deduzione dei motivi nuovi sono noti dopo il secondo scambio di memorie o dopo la decisione di non autorizzare un siffatto scambio di memorie, la parte principale interessata presenta i motivi nuovi non appena è a conoscenza di questi elementi.
3. Il presidente pone le altre parti in condizione di rispondere ai motivi nuovi, lasciando impregiudicata la futura decisione del Tribunale in merito alla ricevibilità dei medesimi.

Articolo 85

Prove e offerte di prova

1. Le prove e le offerte di prova sono presentate nell'ambito del primo scambio di memorie.
2. Le parti principali possono ancora produrre prove od offerte di prova a sostegno delle loro argomentazioni in sede di replica e di controreplica, a condizione che il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato.
3. In via eccezionale, le parti principali possono ancora produrre prove od offerte di prova prima della chiusura della fase orale del procedimento o prima della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, a condizione che il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato.
4. Il presidente pone le altre parti in condizione di presentare le loro osservazioni sulle prove prodotte o sulle offerte di prova dedotte in forza dei paragrafi 2 e 3, lasciando impregiudicata la futura decisione del Tribunale in merito alla ricevibilità delle stesse.

Articolo 86 (M3) (M7)

Adattamento del ricorso

1. Quando un atto di cui si chiede l'annullamento è sostituito o modificato da un altro atto avente il medesimo oggetto, il ricorrente, entro e non oltre due settimane dalla notifica di una decisione di fissare la data dell'udienza di discussione o prima della notifica della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, può adattare il ricorso per tener conto di questo elemento nuovo. Questo termine può essere prorogato dal presidente su domanda motivata del ricorrente. Non si applica l'articolo 60.
2. L'adattamento del ricorso è effettuato con atto separato ed entro il termine previsto dall'articolo 263, sesto comma, TFUE entro il quale può essere chiesto l'annullamento dell'atto che giustifica l'adattamento del ricorso.
3. Nelle cause promosse ai sensi dell'articolo 270 TFUE, l'adattamento del ricorso è effettuato con atto separato e, in deroga al paragrafo 2, entro il termine previsto dall'articolo 91, paragrafo 3, dello statuto dei funzionari entro il quale può essere chiesto l'annullamento dell'atto che giustifica l'adattamento del ricorso.

4. La memoria di adattamento contiene:
 - a) le conclusioni adattate;
 - b) ove occorra, i motivi e gli argomenti adattati;
 - c) ove occorra, le prove e offerte di prova collegate all'adattamento delle conclusioni.
5. La memoria di adattamento è corredata dell'atto che giustifica l'adattamento del ricorso. Se quest'atto non è prodotto, il cancelliere assegna al ricorrente un termine adeguato ai fini della sua produzione. In difetto di detta regolarizzazione alla scadenza del termine impartito, il Tribunale decide se l'inosservanza di tale obbligo comporti l'irricevibilità della memoria di adattamento del ricorso.
6. Senza che ciò influisca sulla futura decisione del Tribunale in merito alla ricevibilità della memoria di adattamento del ricorso, il presidente assegna un termine al convenuto per rispondere alla memoria di adattamento.
7. Il presidente assegna, eventualmente, un termine agli intervenienti al fine di integrare le loro memorie di intervento alla luce della memoria di adattamento del ricorso e della relativa memoria del convenuto. A tal fine, queste memorie sono notificate contemporaneamente agli intervenienti.

Capo V
RELAZIONE PRELIMINARE

Articolo 87 (M7)
Relazione preliminare

1. Dopo la chiusura della fase scritta, il presidente fissa la data per la presentazione al Tribunale della relazione preliminare del giudice relatore.
2. La relazione preliminare contiene un'analisi delle questioni rilevanti in fatto e in diritto sollevate dal ricorso nonché proposte sull'opportunità di misure di organizzazione del procedimento o di mezzi istruttori, sullo svolgimento della fase orale e sull'eventuale rimessione della causa alla grande sezione, alla sezione intermedia o a una sezione che si riunisce con un numero diverso di giudici e sulla rimessione eventuale della causa al giudice unico.
3. Il Tribunale decide in merito alle proposte del giudice relatore e, eventualmente, all'apertura della fase orale del procedimento.

Capo VI
MISURE DI ORGANIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO E MEZZI ISTRUTTORI

Articolo 88
Disposizioni generali

1. Le misure di organizzazione del procedimento e i mezzi istruttori possono essere adottati o modificati in qualsiasi fase del procedimento, d'ufficio o su domanda di una parte principale.
2. La domanda prevista dal paragrafo 1 indica con precisione l'oggetto delle misure richieste e le ragioni che le giustificano. Quando questa domanda è formulata dopo il primo scambio di memorie, la parte che presenta la domanda espone le ragioni per le quali essa non ha potuto presentarla anteriormente.
3. In caso di domanda di misure di organizzazione del procedimento o di mezzi istruttori, il presidente pone le altre parti in condizione di formulare osservazioni sulla medesima.

Sezione 1. Misure di organizzazione del procedimento

Articolo 89
Oggetto

1. Le misure di organizzazione del procedimento mirano a garantire, nelle migliori condizioni, l'istruzione delle cause, lo svolgimento dei procedimenti e la composizione delle liti.
2. Le misure di organizzazione del procedimento hanno, in particolare, lo scopo di:
 - a) garantire il corretto svolgimento della fase scritta o della fase orale e facilitare la produzione delle prove;
 - b) determinare i punti sui quali le parti devono completare la loro argomentazione o che richiedono istruttoria;
 - c) precisare la portata delle conclusioni nonché dei motivi e degli argomenti delle parti e chiarire i punti tra esse controversi;
 - d) agevolare la composizione amichevole delle liti.

3. Le misure di organizzazione del procedimento possono consistere in particolare:
- a) nel porre quesiti alle parti;
 - b) nell'invitare le parti a pronunciarsi per iscritto od oralmente su taluni aspetti della controversia;
 - c) nel chiedere informazioni alle parti o a terzi, menzionati nell'articolo 24, secondo comma, dello statuto;
 - d) nel chiedere alle parti la produzione di qualsiasi atto concernente la causa;
 - e) nel convocare a riunione le parti.
4. Quando è organizzata un'udienza di discussione, il Tribunale, per quanto possibile, invita le parti a incentrare le loro difese orali su una o più questioni determinate.

Articolo 90
Procedimento

1. Le misure di organizzazione del procedimento sono decise dal Tribunale.
2. Qualora il Tribunale disponga misure di organizzazione del procedimento e non vi proceda esso stesso, ne incarica il giudice relatore.

Sezione 2. Mezzi istruttori

Articolo 91
Oggetto

Salvo quanto stabiliscono gli articoli 24 e 25 dello statuto, i mezzi istruttori comprendono:

- a) la comparizione personale delle parti;
- b) la richiesta a una parte di informazioni o di produzione di qualsiasi atto relativo alla causa;
- c) la richiesta di produzione di documenti il cui accesso sia stato negato da un'istituzione nell'ambito di un ricorso vertente sulla legittimità di tale diniego;
- d) la prova testimoniale;

- e) la perizia;
- f) il sopralluogo.

Articolo 92 (M7)

Procedimento

1. Il Tribunale dispone i mezzi istruttori che ritiene opportuni mediante ordinanza che specifica i fatti da provare.
2. Prima che il Tribunale decida i mezzi istruttori previsti dall'articolo 91, lettere da d) a f), occorre sentire le parti.
3. Un mezzo istruttorio previsto dall'articolo 91, lettera b), può essere disposto quando:
 - a) la parte interessata dal mezzo non ha dato seguito a una misura di organizzazione del procedimento previamente adottata a tal fine o lo chiede espressamente, spiegando le ragioni che rendono a suo avviso necessario ricorrere a un'ordinanza istruttoria;
 - b) l'adozione di una misura di organizzazione del procedimento non risulta giustificata alla luce delle circostanze del caso di specie.

L'ordinanza istruttoria può prevedere che i rappresentanti delle parti possano consultare le informazioni e gli atti ottenuti dal Tribunale in seguito a detta ordinanza solo in cancelleria, senza poterne estrarre copia.

4. Qualora il Tribunale disponga di aprire un'istruttoria e non vi proceda esso stesso, ne incarica il giudice relatore.
5. L'avvocato generale partecipa all'assunzione dei mezzi istruttori.
6. Le parti possono assistere all'assunzione dei mezzi istruttori.
7. Sono riservati la prova contraria e l'ampliamento dei mezzi di prova.

Articolo 93

Citazione dei testimoni

1. I testimoni di cui è ritenuta necessaria l'audizione sono citati mediante ordinanza, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, la quale contiene:
 - a) il nome, la qualità e il domicilio dei testimoni;

- b) la data e il luogo dell'audizione;
 - c) l'indicazione dei fatti da dimostrare e dei testimoni che devono essere sentiti su ciascuno di tali fatti.
2. I testimoni sono citati dal Tribunale, eventualmente dopo il deposito della provvisoria prevista dall'articolo 100, paragrafo 1.

Articolo 94

Audizione dei testimoni

1. Accertata l'identità dei testimoni, il presidente li informa che essi dovranno confermare le loro dichiarazioni secondo le modalità precisate dal paragrafo 5 e dall'articolo 97.
2. I testimoni depongono dinanzi al Tribunale, previa convocazione delle parti. Dopo la deposizione, il presidente, su richiesta delle parti o d'ufficio, può porre domande ai testimoni.
3. La stessa facoltà spetta a ciascun giudice ed all'avvocato generale.
4. Il presidente può consentire ai rappresentanti delle parti di porre domande ai testimoni.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 97, dopo aver reso la deposizione il testimone presta il seguente giuramento:

«Giuro di aver detto la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità».
6. Il Tribunale, sentite le parti principali, può dispensare il testimone dal prestare giuramento.

Articolo 95

Obblighi dei testimoni

1. I testimoni regolarmente citati sono tenuti ad ottemperare alla citazione ed a presentarsi all'audizione.
2. Quando un testimone regolarmente citato non si presenta, senza legittimo motivo, dinanzi al Tribunale, quest'ultimo può infliggergli una sanzione pecuniaria non superiore, nel massimo, a 5 000 euro e ordinare una nuova citazione del testimone a spese di quest'ultimo.

3. La stessa sanzione può essere inflitta ad un testimone che, senza legittimo motivo, si rifiuti di deporre o di prestare giuramento.

Articolo 96

Perizia

1. L'ordinanza con la quale si nomina il perito ne precisa l'incarico e fissa il termine per la presentazione della sua relazione.
2. Dopo il deposito della relazione e la sua notifica alle parti, il Tribunale può ordinare che il perito venga sentito, previa convocazione delle parti. Su domanda di una delle parti o d'ufficio, il presidente può rivolgere quesiti al perito.
3. La medesima facoltà spetta a ciascun giudice e all'avvocato generale.
4. Il presidente può consentire ai rappresentanti delle parti di porre quesiti al perito.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 97, dopo il deposito della relazione il perito presta il seguente giuramento:

«Giuro di aver eseguito il mio incarico con coscienza e assoluta imparzialità».

6. Il Tribunale, sentite le parti principali, può dispensare il perito dal prestare giuramento.

Articolo 97

Giuramento dei testimoni e dei periti

1. Il presidente ammonisce le persone chiamate a prestare giuramento dinanzi al Tribunale in qualità di testimoni o di periti a dire la verità o ad eseguire il loro incarico con coscienza e assoluta imparzialità e ne richiama l'attenzione sulle conseguenze penali previste dalla loro normativa nazionale in caso di violazione di tale dovere.
2. I testimoni e i periti prestano il giuramento previsto rispettivamente dall'articolo 94, paragrafo 5, e dall'articolo 96, paragrafo 5, o nelle forme stabilite dalla loro normativa nazionale.

Articolo 98

Violazione del giuramento dei testimoni e dei periti

1. Il Tribunale può decidere di denunciare qualsiasi falsa testimonianza o qualsiasi falsa dichiarazione di perito, commessa sotto giuramento dinanzi ad esso, all'autorità competente, di cui al regolamento integrativo del regolamento di procedura della Corte di giustizia, dello Stato membro le cui autorità giudiziarie sono competenti a perseguirla.
2. La decisione del Tribunale è trasmessa a cura del cancelliere. Nella decisione sono esposti i fatti e le circostanze sui quali è basata la denuncia.

Articolo 99

Ricusazione di un testimone o di un perito

1. Se una parte ricusa un testimone o un perito per incapacità, indegnità o per ogni altro motivo, o se un testimone o un perito si rifiuta di deporre o di prestare giuramento, il Tribunale provvede.
2. La ricusazione di un testimone o di un perito deve essere effettuata nel termine di due settimane decorrenti dalla notifica dell'ordinanza che cita il testimone o che nomina il perito, mediante un atto indicante i motivi della ricusazione e le offerte di prova.

Articolo 100

Spese dei testimoni e dei periti

1. Quando il Tribunale dispone l'audizione dei testimoni o una perizia, esso può chiedere alle parti principali o a una di esse il versamento di una provvisionale che garantisca il rimborso delle spese dei testimoni o dei periti.
2. I testimoni e i periti hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Può essere loro concesso un anticipo su queste spese dalle casse del Tribunale.
3. I testimoni hanno diritto a un'indennità compensativa di mancato guadagno e i periti a un onorario per le loro prestazioni. Detti importi sono pagati dalle casse del Tribunale ai testimoni e ai periti dopo che essi hanno adempiuto i loro doveri o il loro incarico.

Articolo 101

Rogatoria

1. Il Tribunale, su richiesta delle parti principali o d'ufficio, può disporre rogatorie per l'audizione di testimoni o di periti.
2. La rogatoria è disposta mediante ordinanza. Questa indica: il nome, la qualità e l'indirizzo dei testimoni o dei periti, i fatti sui quali i testimoni o i periti saranno sentiti, il nome delle parti, dei loro rappresentanti nonché il loro indirizzo e, sommariamente, l'oggetto della controversia.
3. Il cancelliere trasmette l'ordinanza all'autorità competente, di cui al regolamento integrativo del regolamento di procedura della Corte di giustizia, dello Stato membro nel cui territorio dovranno essere sentiti i testimoni o i periti. Se necessario, l'ordinanza viene corredata di una traduzione nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario.
4. L'autorità designata in applicazione del paragrafo 3 trasmette l'ordinanza all'autorità giudiziaria competente secondo il proprio diritto interno.
5. L'autorità giudiziaria competente provvede all'esecuzione della rogatoria in conformità alle disposizioni del proprio diritto interno. Dopo l'esecuzione, l'autorità giudiziaria competente trasmette all'autorità designata in applicazione del paragrafo 3 l'ordinanza che ha disposto la rogatoria, gli atti relativi all'esecuzione e una distinta delle spese. Tali documenti sono trasmessi al cancelliere.
6. La traduzione degli atti nella lingua processuale è a cura del cancelliere.
7. Il Tribunale provvede al rimborso delle spese della rogatoria, riservandosi di porle, se del caso, a carico delle parti principali.

Articolo 102

Verbale delle udienze istruttorie

1. Il cancelliere redige verbale di ogni udienza istruttoria. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere ed ha valore di atto pubblico.
2. Quando si tratta di un'udienza di audizione di testimoni o di periti, il verbale è sottoscritto dal presidente o dal giudice relatore incaricato di procedere all'audizione e dal cancelliere. Prima di queste firme, il testimone o il perito deve poter verificare il contenuto del verbale e firmarlo.
3. Il verbale è notificato alle parti.

Sezione 3. Trattamento di informazioni, atti e documenti riservati prodotti
nell'ambito dei mezzi istruttori

Articolo 103

Trattamento di informazioni e atti riservati

1. Quando il Tribunale è chiamato a verificare, in base ad elementi di diritto o di fatto dedotti da una parte principale, il carattere riservato, nei confronti dell'altra parte principale, di determinate informazioni o determinati atti prodotti dinanzi ad esso in seguito a un mezzo istruttorio, di cui all'articolo 91, lettera b), che possono essere rilevanti ai fini della decisione della controversia, tali informazioni o atti non sono comunicati all'altra parte durante detta verifica.
2. Quando, in occasione dell'esame previsto dal paragrafo 1, il Tribunale giunge alla conclusione che determinate informazioni o determinati atti prodotti dinanzi ad esso sono rilevanti ai fini della decisione della controversia e presentano carattere riservato nei confronti dell'altra parte principale, procede a una ponderazione di tale carattere riservato e delle esigenze inerenti al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in particolare al rispetto del principio del contraddittorio.
3. In esito alla ponderazione prevista nel paragrafo 2, il Tribunale può decidere di portare a conoscenza dell'altra parte principale le informazioni o gli atti riservati, eventualmente subordinando la loro divulgazione alla sottoscrizione di specifici impegni, o di non comunicarli precisando, con ordinanza motivata, le modalità che consentano a detta altra parte principale, nella più ampia misura possibile, di formulare le proprie osservazioni, segnatamente disponendo la produzione di una versione non riservata o di una sintesi non riservata delle informazioni o degli atti, in cui figurino il loro contenuto essenziale.
4. Il regime processuale di cui al presente articolo non si applica alle ipotesi previste dall'articolo 105.

Articolo 104

Documenti ai quali un'istituzione ha negato l'accesso

Quando, in seguito a un mezzo istruttorio, di cui all'articolo 91, lettera c), un documento al quale un'istituzione ha negato l'accesso è stato prodotto dinanzi al Tribunale nell'ambito di un ricorso relativo alla legittimità di tale diniego, tale documento non è comunicato alle altre parti.

Capo VII

INFORMAZIONI O ATTI CHE INTERESSANO LA SICUREZZA DELL'UNIONE O QUELLA DI
UNO O PIÙ DEI SUOI STATI MEMBRI O LE LORO RELAZIONI INTERNAZIONALI

Articolo 105 (M2)

**Trattamento di informazioni o atti che interessano la sicurezza dell'Unione o
quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali**

1. Quando, contrariamente al principio del contraddittorio enunciato dall'articolo 64 da cui discende che l'insieme delle informazioni e degli atti sono integralmente comunicati tra le parti, una parte principale, che intenda basare le sue pretese su determinate informazioni o determinati atti, afferma nel contempo che la loro comunicazione pregiudicherebbe la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali, essa produce tali informazioni o atti con atto separato. Detta produzione è corredata di una domanda di trattamento riservato di tali informazioni o atti contenente le ragioni imperative che, soltanto per quanto reso strettamente necessario dalla situazione, giustificano il mantenimento della loro riservatezza e che ostano alla loro comunicazione all'altra parte principale. La domanda di trattamento riservato è parimenti presentata con atto separato e non contiene alcun elemento riservato. Quando le informazioni o gli atti di cui è chiesto il trattamento riservato sono stati trasmessi alla parte principale da uno o più Stati membri, le ragioni imperative dedotte dalla parte principale al fine di giustificare il loro trattamento riservato possono includere quelle fornite dallo o dagli Stati membri di cui trattasi.
2. La produzione di informazioni o atti la cui riservatezza è basata sulle considerazioni menzionate nel paragrafo 1 può essere chiesta dal Tribunale mediante un mezzo istruttorio. In caso di diniego, il Tribunale ne prende atto. In deroga alle disposizioni dell'articolo 103, il regime processuale applicabile a tali informazioni o atti prodotti in seguito a un mezzo istruttorio è quello del presente articolo.
3. Nel corso dell'esame della rilevanza, ai fini della decisione della controversia, delle informazioni o degli atti prodotti da una parte principale conformemente ai paragrafi 1 o 2 e della loro riservatezza nei confronti dell'altra parte principale, tali informazioni o atti non sono comunicati all'altra parte principale.
4. Quando, dopo l'esame previsto dal paragrafo 3, il Tribunale decide che informazioni o atti prodotti dinanzi a esso sono rilevanti ai fini della decisione della controversia e non presentano carattere riservato ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale, esso chiede alla parte interessata l'autorizzazione a comunicare tali informazioni o atti all'altra parte principale. Se la parte si oppone a tale comunicazione entro un termine fissato dal presidente o, in mancanza di risposta da parte della stessa, allo spirare di detto termine, tali informazioni o

atti non sono presi in considerazione ai fini del giudizio sulla causa e le sono restituiti.

5. Quando, dopo l'esame previsto dal paragrafo 3, il Tribunale decide che determinate informazioni o determinati atti prodotti dinanzi a esso sono rilevanti ai fini della decisione della controversia e presentano carattere riservato nei confronti dell'altra parte principale, non li comunica a detta parte principale. Il Tribunale procede poi a una ponderazione delle esigenze inerenti al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in particolare al rispetto del principio del contraddittorio, e di quelle derivanti dalla sicurezza dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri o dalle loro relazioni internazionali.
6. In esito alla ponderazione prevista nel paragrafo 5, il Tribunale adotta un'ordinanza motivata precisando le modalità secondo le quali sia possibile conciliare le esigenze menzionate in detto paragrafo, quali la produzione, ad opera della parte interessata, ai fini di una successiva comunicazione all'altra parte principale, di una versione non riservata o di una sintesi non riservata delle informazioni o degli atti, in cui figurino il loro contenuto essenziale e che consenta all'altra parte principale, nella misura più ampia possibile, di presentare le proprie osservazioni.
7. Le informazioni o gli atti che presentano carattere riservato nei confronti dell'altra parte principale possono essere ritirati, in tutto o in parte, dalla parte principale che li ha prodotti conformemente al paragrafo 1 o 2 entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione adottata in forza del paragrafo 5. Le informazioni o gli atti ritirati non sono presi in considerazione ai fini della decisione della causa e sono restituiti alla parte principale interessata.
8. Quando il Tribunale ritiene che informazioni o atti i quali, a motivo del loro carattere riservato, non sono stati comunicati all'altra parte principale secondo le modalità previste nel paragrafo 6 siano indispensabili ai fini della decisione della controversia, esso, in deroga all'articolo 64 e limitandosi a quanto strettamente necessario, può basare la sua pronuncia su tali informazioni o atti. In sede di valutazione degli stessi, il Tribunale tiene conto del fatto che una parte principale non ha potuto presentare le proprie osservazioni relativamente ad essi.
9. Il Tribunale assicura che gli elementi riservati contenuti in informazioni o atti prodotti da una parte principale conformemente al paragrafo 1 o 2 che non sono stati comunicati all'altra parte principale non siano divulgati né nell'ordinanza emessa in forza del paragrafo 6 né nella decisione che definisce il giudizio.
10. Le informazioni o gli atti menzionati nel paragrafo 5, che non siano stati ritirati ai sensi del paragrafo 7 dalla parte principale che li ha prodotti, sono restituiti alla parte interessata una volta scaduto il termine previsto nell'articolo 56, primo comma, dello statuto a meno che, entro tale termine, non sia stata proposta un'impugnazione contro la decisione del Tribunale. Qualora sia proposta

un'impugnazione, le informazioni o gli atti menzionati sono messi a disposizione della Corte di giustizia alle condizioni previste nella decisione di cui al paragrafo 11.

11. Il Tribunale determina, mediante decisione, le norme di sicurezza ai fini della tutela delle informazioni o degli atti prodotti conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2, secondo i casi. Questa decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Capo VIII FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 106 **Fase orale del procedimento**

1. Il procedimento dinanzi al Tribunale comporta, nella sua fase orale, un'udienza di discussione organizzata d'ufficio o su domanda di una parte principale.
2. La domanda di udienza di discussione presentata da una parte principale indica i motivi per i quali quest'ultima desidera essere ascoltata. Essa è presentata entro un termine di tre settimane decorrenti dalla notifica alle parti della chiusura della fase scritta del procedimento. Questo termine può essere prorogato dal presidente.
3. In assenza di una domanda ai sensi del paragrafo 2, il Tribunale, qualora si ritenga sufficientemente edotto alla luce degli atti del fascicolo di causa, può decidere di statuire su un ricorso senza fase orale. In tal caso, esso può tuttavia decidere in un secondo tempo di aprire la fase orale.

Articolo 106 bis (M6) **Udienza di discussione comune**

Qualora lo consentano le somiglianze esistenti tra più cause, il Tribunale può decidere di organizzare un'udienza di discussione comune a tali cause.

Articolo 107

Data dell'udienza di discussione

1. Se il Tribunale decide di aprire la fase orale del procedimento, il presidente fissa la data dell'udienza di discussione.
2. Il presidente, in circostanze eccezionali, d'ufficio o su domanda motivata di una parte principale, può rinviare la data dell'udienza di discussione.

Articolo 107 bis (M6) (M7)

Partecipazione a un'udienza mediante videoconferenza

1. Nel caso in cui ragioni sanitarie, motivi di sicurezza o altri seri motivi impediscano al rappresentante di una parte di partecipare fisicamente a un'udienza di discussione, tale rappresentante può essere autorizzato a partecipare a tale udienza mediante videoconferenza.
2. La domanda di partecipazione all'udienza mediante videoconferenza deve essere presentata con separata istanza, non appena si venga a conoscenza del motivo dell'impedimento, e deve indicare, in modo preciso, la natura di detto impedimento.
3. Il presidente statuisce tempestivamente in merito a tale domanda.
4. Il ricorso alla videoconferenza è escluso se il Tribunale decide che l'udienza si svolga a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 109.
5. Le condizioni tecniche che devono essere soddisfatte per partecipare alle udienze mediante videoconferenza sono specificate nelle norme pratiche previste all'articolo 243.

Articolo 108

Assenza delle parti all'udienza di discussione

1. Quando una parte informa il Tribunale che non assisterà all'udienza di discussione o quando il Tribunale constata in udienza l'assenza ingiustificata di una parte debitamente convocata, l'udienza di discussione si svolge in assenza della parte in questione.
2. Quando le parti principali comunicano al Tribunale che non assisteranno all'udienza di discussione, il presidente decide se la fase orale può dichiararsi chiusa.

Articolo 109

Udienza a porte chiuse

1. Dopo aver sentito le parti il Tribunale può decidere, conformemente all'articolo 31 dello statuto, che l'udienza si svolga a porte chiuse.
2. La domanda di udienza a porte chiuse presentata da una parte dev'essere motivata e indicare se concerne il dibattimento integralmente o solo in parte.
3. La decisione di procedere a porte chiuse comporta il divieto di pubblicare la discussione.

Articolo 110 (M3) (C1)

Svolgimento dell'udienza di discussione

1. Il presidente apre e dirige il dibattimento ed esercita la polizia dell'udienza.
2. Le parti possono partecipare alla discussione solo tramite i loro rappresentanti.
3. I membri del collegio giudicante e l'avvocato generale, nel corso dell'udienza di discussione, possono porre domande ai rappresentanti delle parti.
4. Nelle cause promosse ai sensi dell'articolo 270 TFUE, i membri del collegio giudicante e l'avvocato generale, nel corso dell'udienza di discussione, possono invitare le parti stesse a esprimersi in merito a determinati aspetti della controversia.

Articolo 110 bis (M7)

Trasmissione delle udienze

1. Le udienze del Tribunale possono essere oggetto di trasmissione. Tale trasmissione avviene in diretta, quando riguarda la pronuncia di sentenze e la lettura di conclusioni, e in differita, quando riguarda le difese orali delle parti in una causa attribuita alla grande sezione, alla sezione intermedia o, qualora l'interesse della causa lo giustifichi, a una sezione che si riunisce con cinque giudici o, in via eccezionale, a una sezione che si riunisce con tre giudici.
2. Quando il Tribunale prevede di procedere alla trasmissione di un'udienza di discussione, le parti ne vengono informate dalla cancelleria, all'atto della convocazione dell'udienza.
3. Se una parte ritiene che l'udienza alla quale è stata convocata non dovrebbe essere trasmessa, essa ne informa il Tribunale nel più breve termine possibile,

illustrando, in modo dettagliato, le circostanze tali da giustificare la mancata trasmissione.

4. Il Tribunale statuisce su tale domanda nel più breve termine possibile.
5. La registrazione video delle udienze di discussione oggetto di trasmissione resta disponibile sul sito Internet della Corte di giustizia dell'Unione europea per un periodo massimo di un mese dopo la chiusura dell'udienza di discussione.
6. Se una parte ritiene che la registrazione video di un'udienza di discussione alla quale ha partecipato dovrebbe essere rimossa da tale sito Internet, essa ne informa il Tribunale nel più breve termine possibile, illustrando le circostanze che giustificano tale rimozione.
7. Il presidente statuisce su tale domanda senza indugio.
8. Il Tribunale stabilisce, mediante decisione, le norme e le modalità di attuazione della trasmissione delle udienze. Tale decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 111

Chiusura della fase orale del procedimento

Quando in una causa non è stato designato un avvocato generale, il presidente dichiara chiusa la fase orale alla fine della discussione.

Articolo 112 (M7)

Presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale

1. Quando, in una causa, è stato designato un avvocato generale e si è tenuta un'udienza di discussione, le conclusioni dell'avvocato generale sono presentate dopo la chiusura di quest'ultima, alla data comunicata dall'avvocato generale.
2. In assenza di udienza di discussione, le conclusioni dell'avvocato generale sono presentate alla data comunicata dall'avvocato generale.
3. L'avvocato generale, quando presenta le sue conclusioni per iscritto, le deposita in cancelleria perché siano comunicate alle parti.
4. La presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale determina la chiusura della fase orale del procedimento.

Articolo 113 (M7)

Riapertura della fase orale del procedimento

1. Il Tribunale riapre la fase orale del procedimento in presenza delle condizioni enunciate dall'articolo 23, paragrafo 3, o dall'articolo 24, paragrafo 3.
2. Il Tribunale può riaprire la fase orale:
 - a) qualora non si consideri sufficientemente edotto;
 - b) quando la causa dev'essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti;
 - c) quando lo richieda una parte principale, basandosi su fatti tali da influire in modo decisivo sulla decisione del Tribunale e che non le era stato possibile dedurre prima della chiusura della fase orale.

Articolo 114

Verbale d'udienza

1. Il cancelliere redige verbale di ogni udienza. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere ed ha valore di atto pubblico.
2. Il verbale è notificato alle parti.

Articolo 115

Registrazione dell'udienza

Il presidente del Tribunale, su domanda debitamente motivata, può autorizzare una parte che abbia partecipato alla fase scritta o alla fase orale del procedimento ad ascoltare, presso la sede del Tribunale, la registrazione sonora dell'udienza di discussione nella lingua utilizzata dagli oratori nel corso della medesima.

Capo IX

SENTENZE E ORDINANZE

Articolo 116

Data di pronuncia della sentenza

Le parti sono informate della data di pronuncia della sentenza.

Articolo 117
Contenuto della sentenza

La sentenza contiene:

- a) l'indicazione che essa è pronunciata dal Tribunale;
- b) l'indicazione del collegio giudicante;
- c) la data in cui è pronunciata;
- d) il nome del presidente e dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione, con indicazione del giudice relatore;
- e) il nome dell'avvocato generale eventualmente designato;
- f) il nome del cancelliere;
- g) l'indicazione delle parti;
- h) il nome dei loro rappresentanti;
- i) le conclusioni delle parti;
- j) la data dell'eventuale udienza di discussione;
- k) la menzione, se del caso, che l'avvocato generale è stato sentito e, eventualmente, la data delle sue conclusioni;
- l) l'esposizione sommaria dei fatti;
- m) la motivazione;
- n) il dispositivo, ivi compresa la decisione relativa alle spese.

Articolo 118
Pronuncia e notifica della sentenza

1. La sentenza è pronunciata in pubblica udienza.
2. L'originale della sentenza, sottoscritto dal presidente, dai giudici che hanno partecipato alla deliberazione e dal cancelliere, è munito di sigillo e depositato in cancelleria. Una copia viene notificata ad ognuna delle parti.

Articolo 119
Contenuto dell'ordinanza

Ogni ordinanza che possa costituire oggetto di impugnazione ai sensi degli articoli 56 o 57 dello statuto contiene:

- a) l'indicazione che essa è emessa, secondo i casi, dal Tribunale, dal presidente o dal giudice del procedimento sommario;
- b) se del caso, l'indicazione del collegio giudicante;
- c) la data in cui è emessa;
- d) l'indicazione della base giuridica sulla quale si fonda;
- e) il nome del presidente e, se del caso, dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione, con indicazione del giudice relatore;
- f) il nome dell'avvocato generale eventualmente designato;
- g) il nome del cancelliere;
- h) l'indicazione delle parti;
- i) il nome dei loro rappresentanti;
- j) le conclusioni delle parti;
- k) la menzione, se del caso, che l'avvocato generale è stato sentito;
- l) l'esposizione sommaria dei fatti;
- m) la motivazione;
- n) il dispositivo, ivi compresa, se del caso, la decisione relativa alle spese.

Articolo 120 (M3)
Firma e notifica dell'ordinanza

L'originale di ogni ordinanza, sottoscritto dal presidente e dal cancelliere, è munito del sigillo e depositato in cancelleria. Una copia viene notificata a ciascuna delle parti e, se del caso, alla Corte di giustizia.

Articolo 121

Effetti vincolanti delle sentenze e delle ordinanze

1. La sentenza produce effetti vincolanti dal giorno in cui è pronunciata, con riserva di quanto disposto dall'articolo 60 dello statuto.
2. L'ordinanza produce effetti vincolanti dal giorno in cui è notificata, con riserva di quanto disposto dall'articolo 60 dello statuto.

Articolo 122

Pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

Una comunicazione contenente la data e il dispositivo delle sentenze e delle ordinanze che definiscono il giudizio del Tribunale è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo il caso delle decisioni adottate prima della notifica del ricorso al convenuto.

Capo X

SENTENZE IN CONTUMACIA

Articolo 123

Sentenze in contumacia

1. Quando il Tribunale constata che il convenuto, avuta regolare notifica del ricorso, non ha risposto all'atto introduttivo nelle forme o nei termini prescritti dall'articolo 81, ferma restando l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 45, secondo comma, dello statuto, il ricorrente può chiedere al Tribunale, entro un termine fissato dal presidente, di accogliere le sue conclusioni.
2. Il convenuto contumace non interviene nel giudizio in contumacia e nessun atto processuale gli è notificato, fatta eccezione per la decisione che definisce il giudizio.
3. Nella sentenza in contumacia il Tribunale accoglie le conclusioni del ricorrente, a meno che non sia manifestamente incompetente a conoscere del ricorso o che il ricorso sia manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto.
4. La sentenza in contumacia è esecutiva. Tuttavia il Tribunale può sospenderne l'esecuzione fino a che abbia statuito sull'opposizione proposta ai sensi dell'articolo 166 o subordinarne l'esecuzione alla prestazione di una cauzione, il cui ammontare e le cui modalità sono determinati tenuto conto delle circostanze. Tale cauzione è svincolata in difetto di opposizione o in caso di rigetto di quest'ultima.

Capo XI
TRANSAZIONE E RINUNCIA AGLI ATTI

Articolo 124 (M3)

Transazione

1. Se, prima che il Tribunale abbia statuito, le parti principali si accordano, in una sede diversa dal Tribunale, per risolvere la controversia e informano il Tribunale che rinunciano a ogni pretesa, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo e provvede sulle spese conformemente agli articoli 136 e 138, considerate, eventualmente, le proposte formulate in tal senso dalle parti.
2. La suddetta disposizione non si applica ai ricorsi previsti dagli articoli 263 TFUE e 265 TFUE.

Articolo 125

Rinuncia agli atti

Se il ricorrente comunica al Tribunale, per iscritto o in udienza, che intende rinunciare agli atti, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo e provvede sulle spese conformemente agli articoli 136 e 138.

Capo XI bis (M3)

DELLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE AMICHEVOLE AVVIATA DAL TRIBUNALE
NELLE CAUSE PROMOSSE AI SENSI DELL'ARTICOLO 270 TFUE

Articolo 125 bis (M3)

Modalità

1. In ogni fase del procedimento il Tribunale può esaminare le possibilità di una composizione amichevole di tutta o parte della controversia tra le parti principali.
2. Il Tribunale incarica il giudice relatore, assistito dal cancelliere, di esperire un tentativo di composizione amichevole della controversia.
3. Il giudice relatore può proporre una o più soluzioni tali da porre fine alla controversia, adottare le misure necessarie allo scopo di agevolare una siffatta soluzione e dare esecuzione alle misure decise a tal fine. Egli può, in particolare:
 - a) invitare le parti principali a fornire informazioni o ragguagli;
 - b) invitare le parti principali a produrre documenti;

- c) convocare a riunioni i rappresentanti delle parti principali, le parti principali stesse o qualsiasi funzionario o agente dell'istituzione autorizzato a trattare un eventuale accordo;
 - d) in occasione delle riunioni previste alla lettera c), avere colloqui separati con ciascuna delle parti principali, qualora esse vi consentano.
4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano anche nell'ambito di un procedimento sommario.

Articolo 125 ter (M3)

Incidenza dell'accordo delle parti principali

1. Se le parti principali si accordano, dinanzi al giudice relatore, sulla soluzione che pone fine alla controversia, possono chiedere che i termini di tale accordo siano sanciti in un atto firmato dal giudice relatore, nonché dal cancelliere. Quest'atto è notificato alle parti principali ed ha valore di atto pubblico.
2. La causa è cancellata dal ruolo con ordinanza motivata del presidente. Su domanda di una parte principale, con l'accordo dell'altra parte principale, i termini dell'accordo al quale sono pervenute le parti principali sono indicati nell'ordinanza di cancellazione dal ruolo.
3. Il presidente statuisce sulle spese secondo l'accordo o, in mancanza, secondo il suo libero apprezzamento. Se del caso, statuisce sulle spese dell'interveniente conformemente all'articolo 138.

Articolo 125 quater (M3)

Registro e fascicolo specifici

1. Gli atti prodotti nell'ambito della procedura di composizione amichevole ai sensi dell'articolo 125 *bis*:
 - sono iscritti in uno specifico registro che non è soggetto al regime di cui agli articoli 36 e 37;
 - sono inseriti in un fascicolo distinto dal fascicolo della causa.
2. Gli atti prodotti nell'ambito della procedura di composizione amichevole ai sensi dell'articolo 125 *bis* sono portati a conoscenza delle parti principali, fatta eccezione per quelli che ciascuna di esse ha trasmesso al giudice relatore nell'ambito dei colloqui separati previsti all'articolo 125 *bis*, paragrafo 3, lettera d).
3. Le parti principali possono accedere agli atti del fascicolo distinto dal fascicolo della causa, previsto al paragrafo 1, fatta eccezione per gli atti che ciascuna di

esse ha trasmesso al giudice relatore nell'ambito dei colloqui separati previsti all'articolo 125 *bis*, paragrafo 3, lettera d).

4. L'interveniente non può accedere agli atti del fascicolo distinto dal fascicolo della causa previsto al paragrafo 1.
5. Le parti possono consultare in cancelleria lo specifico registro previsto al paragrafo 1.

Articolo 125 quinquies (M3)

Composizione amichevole e procedimento giurisdizionale

Nell'ambito del procedimento giurisdizionale il Tribunale e le parti principali non possono utilizzare i pareri espressi, i suggerimenti formulati, le proposte presentate, le concessioni effettuate o i documenti predisposti ai fini della composizione amichevole.

Capo XII

RICORSI E INCIDENTI DECISI MEDIANTE ORDINANZA

Articolo 126

Ricorso manifestamente destinato al rigetto

Quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

Articolo 127 (M3)

Rinvio di una causa dinanzi alla Corte di giustizia

Le decisioni di rinvio previste dall'articolo 54, secondo comma, dello statuto sono adottate dal Tribunale su proposta del giudice relatore con ordinanza motivata.

Articolo 128

Declinatoria di competenza

Le decisioni recanti declinatoria di competenza previste dall'articolo 54, terzo comma, dello statuto sono prese dal Tribunale, su proposta del giudice relatore, con ordinanza motivata.

Articolo 129

Motivi di irricevibilità di ordine pubblico

Su proposta del giudice relatore il Tribunale può decidere d'ufficio, in qualsiasi momento, sentite le parti principali, di statuire sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico con ordinanza motivata.

Articolo 130 (M3) (M7)

Eccezioni e incidenti processuali

1. Se il convenuto chiede al Tribunale di statuire sull'irricevibilità o sull'incompetenza senza avviare la discussione nel merito, propone la domanda con atto separato entro il termine previsto dall'articolo 81.
2. Se una parte chiede al Tribunale di constatare che l'oggetto del ricorso è venuto meno e che non occorre più statuire, o di statuire su un altro incidente, propone la domanda con atto separato.
3. Le domande previste nei paragrafi 1 e 2 contengono l'esposizione dei motivi e degli argomenti su cui sono basate, le conclusioni e, in allegato, gli atti invocati a sostegno.
4. Non appena depositata la domanda prevista nel paragrafo 1, il presidente assegna al ricorrente un termine per presentare per iscritto i suoi mezzi difensivi e le sue conclusioni.
5. Non appena depositata la domanda prevista nel paragrafo 2, il presidente assegna alle altre parti un termine per presentare per iscritto le loro osservazioni in merito a detta domanda.
6. Il Tribunale può decidere di aprire la fase orale del procedimento sulle domande previste nei paragrafi 1 e 2. Non si applica l'articolo 106.
7. Il Tribunale statuisce nel più breve termine possibile sulla domanda mediante ordinanza o, qualora ciò sia giustificato da circostanze particolari, rinvia l'esame al giudizio di merito mediante decisione. Esso rinvia la causa alla Corte di giustizia se rientra nella sua competenza.
8. Se il Tribunale respinge la domanda o rinvia al merito, il presidente assegna un nuovo termine per la prosecuzione della causa.

Articolo 131

Non luogo a statuire d'ufficio

1. Quando constata che è venuto meno l'oggetto del ricorso e che non vi è più luogo a statuire, il Tribunale, in qualsiasi momento, può decidere d'ufficio di statuire con ordinanza motivata, su proposta del giudice relatore, sentite le parti.
2. Se il ricorrente cessa di rispondere agli inviti del Tribunale, quest'ultimo, su proposta del giudice relatore, sentite le parti, può constatare d'ufficio con ordinanza motivata che non vi è più luogo a statuire.

Articolo 132

Ricorso manifestamente fondato

Quando la Corte di giustizia o il Tribunale ha già statuito su una o più questioni di diritto identiche a quelle sollevate nei motivi di ricorso e il Tribunale constata che i fatti sono dimostrati, esso può decidere, dopo la chiusura della fase scritta del procedimento e su proposta del giudice relatore, sentite le parti, di dichiarare il ricorso manifestamente fondato, con ordinanza motivata contenente i rinvii alla giurisprudenza in materia.

Capo XIII
SPESE

Articolo 133

Decisione sulle spese

Si provvede sulle spese con la sentenza o l'ordinanza che definisce il giudizio.

Articolo 134

Norme generali sulla ripartizione delle spese

1. La parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
2. Qualora vi siano più parti soccombenti, il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese.
3. Se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, se ciò appare giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese dell'altra parte.

Articolo 135 (M3)

Equità e spese superflue o defatigatorie

1. Per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sostenga, oltre alle proprie spese, soltanto una quota delle spese dell'altra parte, oppure che non debba essere condannata a tale titolo.
2. Il Tribunale può condannare una parte, anche vittoriosa, parzialmente o totalmente alle spese, se ciò appare giustificato a causa del suo comportamento, compreso quello tenuto prima dell'avvio del giudizio, in particolare se essa ha causato all'altra parte spese che il Tribunale riconosce come superflue o defatigatorie.

Articolo 136

Spese in caso di rinuncia agli atti

1. La parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l'altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti.
2. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell'altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest'ultima.
3. In caso di accordo tra le parti sulle spese, si provvede secondo l'accordo.
4. In mancanza di conclusioni sulle spese, si dispone la compensazione delle medesime.

Articolo 137

Spese in caso di non luogo a statuire

In caso di non luogo a statuire, il Tribunale decide liberamente sulle spese.

Articolo 138

Spese degli intervenienti

1. Le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico.
2. Gli Stati parti contraenti dell'accordo SEE diversi dagli Stati membri e l'Autorità di vigilanza AELS, se intervenuti nella causa, si fanno carico delle proprie spese.

3. Il Tribunale può decidere che un interveniente, diverso da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2, si faccia carico delle proprie spese.

Articolo 139 (M6) (M7)

Spese processuali

Il procedimento dinanzi al Tribunale è gratuito, con riserva delle disposizioni seguenti:

- a) se il Tribunale ha dovuto sostenere spese che sarebbe stato possibile evitare, segnatamente se il ricorso ha carattere manifestamente abusivo, esso può condannare al rimborso la parte che le ha provocate;
- b) in caso di reiterate violazioni delle prescrizioni del presente regolamento o delle norme pratiche di cui all'articolo 243 che rendano necessarie domande di regolarizzazione, il cancelliere chiede il rimborso delle spese legate al trattamento richiesto dal Tribunale alla parte interessata in base al tariffario della cancelleria previsto da dette norme pratiche.

Articolo 140

Spese ripetibili

Salvo quanto disposto dall'articolo 139, sono considerate spese ripetibili:

- a) le somme dovute ai testimoni e ai periti ai sensi dell'articolo 100;
- b) le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso dell'agente, consulente o avvocato.

Articolo 141

Modalità di pagamento

1. Le casse del Tribunale e i suoi debitori effettuano i pagamenti in euro.
2. Quando le spese ripetibili sono state sostenute in una valuta diversa dall'euro o gli atti che danno luogo a rifusione sono stati compiuti in un paese la cui valuta non è l'euro, la conversione viene effettuata al tasso di cambio di riferimento fissato dalla Banca centrale europea per il giorno del pagamento.

Capo XIV
INTERVENTO

Articolo 142

Oggetto ed effetti dell'intervento

1. L'intervento può avere come oggetto soltanto l'adesione, totale o parziale, alle conclusioni di una delle parti principali. Esso non attribuisce gli stessi diritti processuali riconosciuti alle parti principali e, in particolare, quello di chiedere lo svolgimento di un'udienza.
2. L'intervento è accessorio alla causa principale. Esso rimane privo di oggetto quando la causa è cancellata dal ruolo del Tribunale, in seguito a una rinuncia agli atti o a una transazione tra le parti principali, o quando il ricorso è dichiarato irricevibile.
3. L'interveniente accetta di assumere la causa nello stato in cui essa si trova all'atto del suo intervento.

Articolo 143 (M3) (M5)

Istanza di intervento

1. L'istanza di intervento è proposta entro sei settimane dalla pubblicazione prevista dall'articolo 79.
2. L'istanza d'intervento contiene:
 - a) l'indicazione della causa;
 - b) l'indicazione delle parti principali;
 - c) il nome e il domicilio dell'istante;
 - d) l'indicazione della qualità e del recapito del rappresentante dell'istante;
 - e) le conclusioni a sostegno delle quali l'istante chiede di intervenire;
 - f) l'esposizione delle circostanze che comprovano il diritto di intervenire quando l'istanza è proposta ai sensi dell'articolo 40, secondo o terzo comma, dello statuto.
3. L'istante è rappresentato a norma dell'articolo 19 dello statuto.
4. Si applicano all'istanza di intervento l'articolo 78, paragrafi da 4 a 6, e l'articolo 139.

Articolo 144 (M6) (C1)
Decisione sull'istanza di intervento

1. L'istanza di intervento è notificata alle parti principali.
2. Il presidente pone le parti principali in condizione di presentare osservazioni scritte od orali sull'istanza di intervento e di chiedere, se del caso, che determinati dati del fascicolo di causa, aventi carattere riservato, siano esclusi dalla comunicazione a un interveniente.
3. Quando il convenuto deposita un'eccezione di irricevibilità o di incompetenza, ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 1, si decide sull'istanza di intervento solo dopo il rigetto o il rinvio dell'esame dell'eccezione al merito.
4. Quando l'istanza è presentata ai sensi dell'articolo 40, primo comma, dello statuto e le parti principali non hanno fatto riferimento a dati del fascicolo di causa aventi carattere riservato, la cui comunicazione all'interveniente potrebbe recare loro danno, l'intervento è autorizzato con decisione del presidente.
5. Nelle altre ipotesi il presidente statuisce nel più breve termine possibile con ordinanza sull'istanza di intervento e, se del caso, sulla comunicazione all'interveniente di dati di cui si faccia valere il carattere riservato.
6. In caso di rigetto dell'istanza di intervento, l'ordinanza prevista dal paragrafo 5 dev'essere motivata e statuire sulle spese relative all'istanza di intervento, ivi comprese le spese dell'istante, in applicazione degli articoli 134, 135 e 138.
7. Se l'istanza di intervento è accolta, l'interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti principali ad eccezione, se del caso, dei dati riservati esclusi da tale comunicazione ai sensi del paragrafo 5.
8. In caso di rinuncia all'istanza di intervento, il presidente dispone l'esclusione dell'istante dalla causa e statuisce sulle spese, ivi comprese le spese dell'istante, in applicazione dell'articolo 136.
9. In caso di rinuncia all'intervento, il presidente dispone l'esclusione dell'interveniente dalla causa e statuisce sulle spese in applicazione degli articoli 136 e 138.
10. Se la causa principale si conclude prima della decisione sull'istanza di intervento, le spese dell'istante e delle parti principali relative all'istanza di intervento sono compensate. Copia dell'ordinanza che definisce il giudizio è trasmessa all'istante.

Articolo 145

Presentazione delle memorie

1. L'interveniente può presentare una memoria di intervento entro il termine assegnato dal presidente.
2. La memoria d'intervento contiene:
 - a) le conclusioni dell'interveniente dirette al sostegno, totale o parziale, delle conclusioni di una delle parti principali;
 - b) i motivi e gli argomenti dedotti dall'interveniente;
 - c) eventualmente, le prove e le offerte di prova.
3. Dopo il deposito della memoria di intervento, il presidente assegna un termine entro il quale le parti principali possono rispondere a detta memoria.

Capo XV

GRATUITO PATROCINIO

Articolo 146

Disposizioni generali

1. Ogni persona che, in ragione della propria situazione economica, si trovi nell'incapacità totale o parziale di far fronte alle spese di causa ha il diritto di beneficiare del gratuito patrocinio.
2. Il gratuito patrocinio viene negato qualora il Tribunale sia manifestamente incompetente a conoscere dell'azione per la quale tale patrocinio è richiesto o qualora detta azione appaia manifestamente irricevibile o manifestamente infondata in diritto.

Articolo 147 (M3) (M5)

Domanda di ammissione al gratuito patrocinio

1. Il gratuito patrocinio può essere chiesto anteriormente alla presentazione del ricorso o in pendenza di quest'ultimo.
2. La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è redatta utilizzando un formulario pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e disponibile sul sito Internet della Corte di giustizia dell'Unione europea. Una domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata senza il formulario non sarà presa in considerazione.

3. La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è corredata di tutte le informazioni e di tutti i giustificativi che consentano di valutare le condizioni economiche del richiedente, come un certificato rilasciato dall'autorità nazionale competente attestante tali condizioni economiche.
4. Se la domanda di ammissione al gratuito patrocinio è presentata anteriormente alla proposizione del ricorso, il richiedente espone sommariamente l'oggetto del ricorso previsto, i fatti e gli argomenti a sostegno dello stesso. La domanda è accompagnata dai relativi giustificativi.
5. Qualora sia necessario, la domanda di ammissione al gratuito patrocinio è corredata dei documenti previsti dagli articoli 51, paragrafi 2 e 3, e 78, paragrafo 4. In tal caso, si applicano gli articoli 51, paragrafo 4, e 78, paragrafo 6.
6. Se il richiedente non è rappresentato da un avvocato, il deposito dell'originale della domanda di ammissione al gratuito patrocinio è effettuato in cancelleria in formato cartaceo. L'originale della domanda deve essere sottoscritto dal richiedente.
7. La presentazione di una domanda di ammissione al gratuito patrocinio sospende, a favore di chi l'ha proposta, il termine previsto per la presentazione del ricorso sino alla data di notifica dell'ordinanza che decide su tale domanda oppure, nelle ipotesi previste dall'articolo 148, paragrafo 6, dell'ordinanza che designa l'avvocato incaricato di rappresentare il richiedente.

Articolo 148 (M5) (M6)

Decisione sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio

1. Prima di pronunciarsi sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio, il presidente assegna un termine all'altra parte principale per presentare le sue osservazioni scritte a meno che non appaia già evidente, alla luce degli elementi forniti, che non sussistono le condizioni previste dall'articolo 146, paragrafo 1, o che sussistono quelle di cui all'articolo 146, paragrafo 2.
2. La decisione sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio è adottata dal presidente mediante ordinanza.
3. L'ordinanza di diniego del gratuito patrocinio è motivata.
4. L'ordinanza di concessione del gratuito patrocinio può designare un avvocato per rappresentare l'interessato qualora quest'avvocato sia stato proposto dal richiedente nella domanda di ammissione al gratuito patrocinio e abbia manifestato il suo consenso a rappresentare il richiedente dinanzi al Tribunale.

5. Qualora l'interessato non abbia proposto egli stesso un avvocato nella domanda di ammissione al gratuito patrocinio o a seguito di un'ordinanza che gli concede il gratuito patrocinio oppure qualora la sua scelta non sia approvata, il cancelliere trasmette l'ordinanza di concessione del gratuito patrocinio e una copia della domanda all'autorità competente dello Stato interessato menzionata nel regolamento integrativo del regolamento di procedura della Corte di giustizia. Se l'interessato non è domiciliato nell'Unione, il cancelliere trasmette l'ordinanza di concessione del gratuito patrocinio e la copia della domanda all'autorità competente dello Stato in cui ha sede la Corte di giustizia dell'Unione europea.
6. Salvo quanto disposto dal paragrafo 4, l'avvocato incaricato di rappresentare il richiedente è designato con ordinanza alla luce delle proposte dell'interessato o delle proposte trasmesse dall'autorità menzionata nel paragrafo 5, secondo i casi.
7. L'ordinanza di concessione del gratuito patrocinio può stabilire l'importo che sarà versato all'avvocato incaricato di rappresentare l'interessato o fissare un limite massimo che le spese e gli onorari dell'avvocato, in via di principio, non potranno superare. Nell'ordinanza può essere previsto un contributo dell'interessato alle spese di cui all'articolo 149, paragrafo 1, tenendo conto delle sue condizioni economiche.
8. Le ordinanze emesse ai sensi del presente articolo non sono impugnabili.
9. Qualora il richiedente il gratuito patrocinio non sia rappresentato da un avvocato, le notifiche sono eseguite inviando mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, una copia autentica dell'atto da notificare, o mediante consegna di tale copia contro ricevuta. Le notifiche alle altre parti sono effettuate secondo le modalità previste dall'articolo 80, paragrafo 1.

Articolo 149

Anticipi e assunzione delle spese

1. In caso di ammissione al gratuito patrocinio, le casse del Tribunale si fanno carico, eventualmente entro i limiti stabiliti, delle spese collegate all'assistenza e alla rappresentanza del richiedente dinanzi al Tribunale. Il presidente può decidere che all'avvocato designato conformemente all'articolo 148 sia versato un anticipo su domanda di quest'ultimo.
2. Quando, per effetto della decisione che definisce il giudizio, il beneficiario del gratuito patrocinio deve sostenere le proprie spese, il presidente fissa, con ordinanza motivata non impugnabile, le spese e gli onorari dell'avvocato che sono a carico delle casse del Tribunale.

3. Quando, nella decisione che definisce il giudizio, il Tribunale ha condannato un'altra parte a sostenere le spese del beneficiario del gratuito patrocinio, detta parte è tenuta a rimborsare alle casse del Tribunale le somme anticipate per effetto del beneficio concesso.
4. Gli importi previsti dal paragrafo 3 sono recuperati a cura del cancelliere presso la parte condannata a pagarli.
5. In caso di soccombenza del beneficiario del gratuito patrocinio, il Tribunale, pronunciandosi sulle spese nella decisione che definisce il giudizio, può disporre, per ragioni di equità, che una o più altre parti sostengano le proprie spese ovvero che queste siano a carico, in tutto o in parte, delle casse del Tribunale a titolo di gratuito patrocinio.

Articolo 150

Revoca del beneficio del gratuito patrocinio

1. In caso di mutamento, in pendenza di giudizio, dei presupposti in considerazione dei quali il gratuito patrocinio è stato concesso, il presidente, sentito l'interessato, può revocare il beneficio o d'ufficio o su domanda.
2. L'ordinanza di revoca del gratuito patrocinio è motivata e non impugnabile.

Capo XVI

PROCEDIMENTI D'URGENZA

Sezione 1. Procedimento accelerato

Articolo 151 (C1)

Decisione relativa al procedimento accelerato

1. In considerazione della particolare urgenza e delle circostanze della causa, il Tribunale, su istanza del ricorrente o del convenuto, sentita l'altra parte principale, può decidere di statuire mediante procedimento accelerato. Questa decisione è adottata nel più breve termine possibile.
2. Su proposta del giudice relatore, il Tribunale, in circostanze eccezionali e sentite le parti principali, può decidere d'ufficio di statuire mediante procedimento accelerato.
3. La decisione del Tribunale di statuire mediante procedimento accelerato può prevedere condizioni relative al volume e alle modalità di presentazione delle memorie delle parti principali, al successivo svolgimento del procedimento o ai

motivi e agli argomenti in merito ai quali il Tribunale sarà chiamato a pronunciarsi.

4. Qualora una delle parti principali non si conformi ad una delle condizioni previste dal paragrafo 3, la decisione di statuire mediante procedimento accelerato può essere revocata. In tal caso, il procedimento prosegue secondo la procedura ordinaria.

Articolo 152 (C4)

Istanza di procedimento accelerato

1. L'istanza di procedimento accelerato è proposta con atto separato al momento del deposito del ricorso o del controricorso e deve contenere una motivazione che precisi l'urgenza particolare della causa e le altre circostanze rilevanti.
2. Nell'istanza di procedimento accelerato si può indicare che taluni motivi o argomenti o taluni passi del ricorso o del controricorso vengono dedotti unicamente per il caso in cui non si statuisca mediante procedimento accelerato, in particolare accludendo all'istanza una versione ridotta del ricorso, un elenco di allegati e i soli allegati di cui tener conto nel caso in cui si dovesse statuire mediante procedimento accelerato.

Articolo 153

Trattamento prioritario

In deroga all'articolo 67, paragrafo 1, le cause sulle quali il Tribunale ha deciso di statuire mediante procedimento accelerato sono giudicate con priorità.

Articolo 154

Fase scritta del procedimento

1. In deroga all'articolo 81, paragrafo 1, quando il ricorrente ha chiesto che si statuisca mediante procedimento accelerato, il termine per il deposito del controricorso è di un mese. Questo termine può essere prorogato in applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3.
2. Qualora il Tribunale decida di non accogliere un'istanza di procedimento accelerato, viene concesso al convenuto un termine supplementare di un mese per presentare o, secondo i casi, integrare il controricorso.
3. In sede di procedimento accelerato, le memorie di cui agli articoli 83, paragrafo 1, e 145, paragrafi 1 e 3, possono essere depositate soltanto se il Tribunale lo

autorizza nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento adottate ai sensi degli articoli da 88 a 90.

4. In sede di procedimento accelerato, il presidente tiene conto, all'atto di fissare i termini previsti dal presente regolamento, dell'urgenza particolare ai fini della decisione sul ricorso.

Articolo 155

Fase orale del procedimento

1. In caso di concessione del procedimento accelerato, il Tribunale decide di aprire la fase orale del procedimento nel più breve termine possibile dopo la presentazione della relazione preliminare del giudice relatore. Il Tribunale può decidere nondimeno di statuire senza fase orale quando le parti principali rinunciano a partecipare a un'udienza e il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto alla luce degli atti del fascicolo di causa.
2. Salvo quanto disposto dagli articoli 84 e 85, le parti principali possono integrare i loro argomenti e formulare offerte di prova durante la fase orale del procedimento, a condizione che il ritardo nella presentazione di queste ultime sia giustificato.

Sezione 2. Sospensione dell'esecuzione e altri provvedimenti provvisori adottati con procedimento sommario

Articolo 156 (M3) (M5)

Domanda di sospensione dell'esecuzione o di altri provvedimenti provvisori

1. La domanda, ai sensi degli articoli 278 TFUE e 157 TCEEA, per la sospensione dell'esecuzione di un atto di un'istituzione è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi al Tribunale.
2. La domanda relativa a uno degli altri provvedimenti provvisori previsti dall'articolo 279 TFUE è ricevibile solo se è proposta da una parte principale in una causa per la quale il Tribunale è stato adito e se si riferisce alla causa stessa.
3. Nelle cause promosse ai sensi dell'articolo 270 TFUE, le domande previste ai paragrafi 1 e 2 possono essere presentate sin dal deposito del reclamo previsto all'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, alle condizioni stabilite all'articolo 91, paragrafo 4, di detto statuto.
4. Le domande previste dai paragrafi 1 e 2 debbono precisare l'oggetto della controversia, i motivi di urgenza nonché gli argomenti in fatto e in diritto che

giustificano *prima facie* la concessione del provvedimento provvisorio richiesto. Esse contengono tutte le prove e offerte di prova disponibili, destinate a giustificare la concessione dei provvedimenti provvisori.

5. La domanda deve essere presentata con atto separato e nei modi previsti dagli articoli 76 e 78.

Articolo 157 **Procedimento**

1. La domanda è notificata all'altra parte, cui il presidente del Tribunale assegna un breve termine per presentare osservazioni scritte od orali.
2. Il presidente del Tribunale può accogliere la domanda anche prima che l'altra parte abbia presentato le sue osservazioni. Tale provvedimento può essere successivamente modificato o revocato, anche d'ufficio.
3. Il presidente del Tribunale decide, ove opportuno, in merito alle misure di organizzazione del procedimento e ai mezzi istruttori.
4. In caso di impedimento del presidente del Tribunale, si applicano gli articoli 11 e 12.

Articolo 158 **Decisione sulla domanda**

1. Il presidente del Tribunale provvede sulla domanda mediante ordinanza motivata, che è immediatamente notificata alle parti.
2. L'esecuzione dell'ordinanza può essere subordinata alla prestazione da parte del richiedente di una cauzione, il cui ammontare e le cui modalità sono determinate tenuto conto delle circostanze.
3. L'ordinanza può fissare la data di cessazione di efficacia del provvedimento. In difetto di tale indicazione, il provvedimento cessa di avere efficacia dalla pronuncia della sentenza definitiva.
4. L'ordinanza ha carattere provvisorio e non pregiudica in alcun modo la pronuncia del Tribunale nel merito.
5. Nell'ordinanza che definisce il procedimento sommario, le spese sono riservate sino alla decisione del Tribunale che statuisce nel merito. Tuttavia, se ciò appare giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, si decide sulle spese

relative al procedimento sommario nell'ordinanza, in applicazione degli articoli da 134 a 138.

Articolo 159

Mutamento delle circostanze

Su domanda di una parte, l'ordinanza può essere modificata o revocata in qualsiasi momento in seguito a un mutamento delle circostanze.

Articolo 160

Nuova domanda

Il rigetto della domanda relativa a un provvedimento provvisorio non impedisce alla parte principale richiedente di presentare una nuova domanda basata su fatti nuovi.

Articolo 161

Domanda proposta ai sensi degli articoli 280 TFUE, 299 TFUE e 164 TCEEA

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alla domanda di sospensione dell'esecuzione forzata di una decisione del Tribunale o di un atto del Consiglio, della Commissione europea o della Banca centrale europea proposta ai sensi degli articoli 280 TFUE, 299 TFUE e 164 TCEEA.
2. L'ordinanza che accoglie la domanda fissa, se del caso, la data in cui il provvedimento provvisorio cessa d'aver efficacia.

Capo XVII

DOMANDE RELATIVE ALLE SENTENZE E ORDINANZE

Articolo 162 (M7)

Attribuzione della domanda

1. Le domande disciplinate dal presente capo, fatte salve quelle proposte sulla base dell'articolo 170, sono attribuite al collegio giudicante che ha pronunciato la decisione cui la domanda fa riferimento.
2. Se il *quorum* previsto dagli articoli 23 e 24 non è raggiunto, la domanda è attribuita a un altro collegio giudicante che si riunisce con il medesimo numero di giudici al quale è assegnato il giudice relatore che ha trattato la causa cui la domanda fa riferimento o, in caso di impedimento del giudice relatore, a un collegio giudicante che si riunisce con il medesimo numero di giudici di cui faccia

parte almeno uno dei giudici del collegio giudicante che ha pronunciato la decisione cui la domanda fa riferimento. Se la decisione è stata emessa da un giudice in veste di giudice unico e se quest'ultimo è colpito da impedimento, la domanda è attribuita a un altro giudice.

3. Le domande proposte sulla base dell'articolo 170 sono attribuite a un collegio giudicante che si riunisce con tre giudici cui è assegnato il giudice relatore che ha trattato la causa cui la domanda fa riferimento o, in caso di impedimento del giudice relatore, a un collegio giudicante che si riunisce con tre giudici di cui faccia parte almeno uno dei giudici del collegio giudicante che ha pronunciato la decisione cui la domanda fa riferimento. Se la decisione è stata emessa da un giudice in veste di giudice unico, la domanda è attribuita a tale giudice e, se quest'ultimo è colpito da impedimento, la domanda è attribuita a un altro giudice.

Articolo 163

Sospensione del procedimento

Quando un'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia e una delle domande disciplinate dal presente capo, fatta eccezione per le domande previste dagli articoli 164 e 165, riguardano la stessa decisione del Tribunale, il presidente, sentite le parti, può decidere di sospendere il procedimento fino alla pronuncia della Corte di giustizia sull'impugnazione.

Articolo 164

Rettifica delle sentenze e delle ordinanze

1. Salvo quanto disposto dalle norme relative all'interpretazione delle sentenze e delle ordinanze, gli errori materiali o di calcolo o le altre evidenti inesattezze possono essere rettificati dal Tribunale d'ufficio o su domanda di parte.
2. La domanda di rettifica è presentata entro un termine di due settimane dalla pronuncia della sentenza o dalla notifica dell'ordinanza.
3. Quando la rettifica verte sul dispositivo o su un passo della motivazione che costituisce un supporto necessario del dispositivo, le parti possono presentare osservazioni scritte nel termine stabilito dal presidente.
4. Il Tribunale provvede mediante ordinanza.
5. L'originale dell'ordinanza che prescrive la rettifica è allegato all'originale della decisione rettificata. A margine dell'originale della decisione rettificata è fatta annotazione della suddetta ordinanza.

Articolo 165
Omessa pronuncia

1. Se il Tribunale ha omesso di pronunciarsi su un capo specifico delle conclusioni o sulle spese, la parte che intende dolersene adisce il Tribunale mediante domanda.
2. La domanda è proposta nel termine di un mese dalla pronuncia della sentenza o dalla notifica dell'ordinanza.
3. La domanda è notificata alle altre parti, che possono presentare osservazioni scritte nel termine fissato dal presidente.
4. Dopo aver posto le parti in condizione di presentare le loro osservazioni, il Tribunale statuisce contestualmente, con ordinanza, sulla ricevibilità e sul merito della domanda.

Articolo 166 (M5)
Opposizione a una sentenza pronunciata in contumacia

1. Conformemente all'articolo 41 dello statuto, avverso la sentenza pronunciata in contumacia è ammessa opposizione.
2. L'opposizione è proposta dal convenuto contumace nel termine di un mese dalla notifica della sentenza pronunciata in contumacia. Essa va presentata nelle forme prescritte dagli articoli 76 e 78.
3. Avvenuta la notifica dell'opposizione, il presidente fissa all'altra parte un termine per la presentazione delle osservazioni scritte.
4. Il procedimento prosegue conformemente alle disposizioni, secondo i casi, del titolo terzo o del titolo quarto.
5. Il Tribunale statuisce con sentenza contro la quale non è ammessa opposizione.
6. L'originale della sentenza è allegato a quello della sentenza pronunciata in contumacia. A margine di quest'ultima è fatta annotazione della sentenza pronunciata sull'opposizione.

Articolo 167 (M5)
Opposizione di terzo

1. Le disposizioni degli articoli 76 e 78 si applicano all'opposizione di terzo, proposta ai sensi dell'articolo 42 dello statuto. L'atto di opposizione inoltre:

- a) specifica la sentenza o l'ordinanza oggetto di opposizione;
 - b) indica per quali motivi la sentenza o l'ordinanza oggetto di opposizione lede i diritti del terzo opponente;
 - c) indica per quali motivi il terzo opponente non ha potuto partecipare alla causa dinanzi al Tribunale.
2. L'opposizione di terzo è proposta nei due mesi successivi alla pubblicazione di cui all'articolo 122.
 3. Su domanda del terzo opponente può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della sentenza o dell'ordinanza oggetto di opposizione. Si applicano le disposizioni degli articoli da 156 a 161.
 4. L'opposizione di terzo è notificata alle parti, le quali possono presentare osservazioni scritte nel termine stabilito dal presidente.
 5. Dopo aver posto le parti in condizione di presentare le loro osservazioni, il Tribunale statuisce.
 6. La sentenza o l'ordinanza oggetto di opposizione è modificata in base all'esito dell'opposizione promossa dal terzo.
 7. L'originale della decisione pronunciata sull'opposizione di terzo è allegato a quello della sentenza o dell'ordinanza oggetto di opposizione. A margine di quest'ultima è fatta annotazione della decisione pronunciata sull'opposizione.

Articolo 168 (M5)

Interpretazione delle sentenze e ordinanze

1. Conformemente all'articolo 43 dello statuto, in caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza o di un'ordinanza, spetta al Tribunale interpretarla, su richiesta di una parte o di un'istituzione dell'Unione che dimostri di avere a ciò interesse.
2. La domanda di interpretazione è proposta entro due anni dalla data di pronuncia della sentenza o di notifica dell'ordinanza.
3. La domanda di interpretazione è proposta nelle forme prescritte dagli articoli 76 e 78. Essa precisa inoltre:
 - a) la sentenza od ordinanza in questione;
 - b) i passi di cui si chiede l'interpretazione.

4. La domanda di interpretazione è notificata alle altre parti, le quali possono presentare osservazioni scritte nel termine stabilito dal presidente.
5. Dopo aver posto le parti in condizione di presentare le loro osservazioni, il Tribunale statuisce.
6. L'originale della decisione interpretativa è allegato a quello della decisione interpretata. A margine di quest'ultima è fatta annotazione della decisione interpretativa.

Articolo 169 (M5)

Revocazione

1. Conformemente all'articolo 44 dello statuto, la revocazione di una decisione del Tribunale può essere chiesta solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronuncia della sentenza o della notifica dell'ordinanza, era ignoto al Tribunale e alla parte che domanda la revocazione.
2. Fermo restando il termine decennale previsto dall'articolo 44, terzo comma, dello statuto, la revocazione va proposta entro il termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui il proponente ha avuto notizia del fatto su cui la domanda di revocazione si basa.
3. Alla domanda di revocazione si applicano gli articoli 76 e 78. Essa inoltre:
 - a) specifica la sentenza o l'ordinanza di cui si chiede la revocazione;
 - b) indica i punti della sentenza o dell'ordinanza con riferimento ai quali si chiede la revocazione;
 - c) specifica i fatti sui quali si basa la domanda;
 - d) indica i mezzi di prova diretti a dimostrare l'esistenza dei fatti legittimanti la revocazione e l'osservanza del termine previsto dal paragrafo 2.
4. La domanda di revocazione è notificata alle altre parti, che possono presentare osservazioni scritte nel termine stabilito dal presidente.
5. Dopo aver posto le parti in condizione di presentare osservazioni, senza che ciò pregiudichi la decisione nel merito, il Tribunale statuisce con ordinanza sulla ricevibilità della domanda.
6. Se il Tribunale dichiara ricevibile la domanda, esso procede all'esame nel merito della causa, conformemente alle norme del presente regolamento.

7. L'originale della decisione di revocazione è allegato a quello della decisione revocata. A margine di quest'ultima è fatta annotazione della decisione di revocazione.

Articolo 170 (M5)

Contestazione sulle spese ripetibili

1. Se vi è contestazione sulle spese ripetibili, la parte interessata adisce il Tribunale mediante domanda presentata nelle forme prescritte dagli articoli 76 e 78.
2. La domanda è notificata alla parte interessata dalla medesima, la quale può presentare osservazioni scritte nel termine stabilito dal presidente.
3. Dopo aver posto la parte interessata dalla domanda in condizione di presentare osservazioni, il Tribunale statuisce mediante ordinanza non impugnabile.
4. Le parti possono chiedere, ai fini dell'esecuzione, una copia conforme dell'ordinanza.

TITOLO QUARTO

CAUSE RELATIVE AI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Articolo 171

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente titolo si applicano ai ricorsi contro le decisioni delle commissioni di ricorso dell'Ufficio di cui all'articolo 1 riguardanti l'applicazione delle norme relative a un regime di proprietà intellettuale.

Capo I

PARTI DEL PROCEDIMENTO

Articolo 172

Convenuto

Il ricorso è proposto contro l'Ufficio al quale appartiene la commissione di ricorso che ha adottato la decisione impugnata, in qualità di convenuto.

Articolo 173 (M3) (M5)

Status dinanzi al Tribunale delle altre parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

1. Una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diversa dal ricorrente può partecipare al procedimento dinanzi al Tribunale in qualità di interveniente rispondendo al ricorso nelle forme e nei termini prescritti.
2. Prima della scadenza del termine previsto per il deposito del controricorso, una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diversa dal ricorrente diventa parte nel procedimento dinanzi al Tribunale in qualità di interveniente con il deposito di un atto processuale. Essa perde il suo *status* di interveniente dinanzi al Tribunale quando non risponde al ricorso nelle forme e nei termini prescritti. In tal caso, l'interveniente sostiene le proprie spese relative agli atti processuali da esso depositati.
3. L'interveniente di cui ai paragrafi 1 e 2 dispone degli stessi diritti processuali delle parti principali. Esso può aderire alle conclusioni di una parte principale nonché formulare conclusioni e motivi autonomi rispetto a quelli delle parti principali.

4. Una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diversa dal ricorrente che divenga parte dinanzi al Tribunale conformemente ai paragrafi 1 e 2 è rappresentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 dello statuto.
5. All'atto processuale previsto dal paragrafo 2 si applica l'articolo 78, paragrafi da 4 a 6.
6. In deroga all'articolo 123, la procedura in contumacia non si applica quando un interveniente di cui ai paragrafi 1 e 2 ha risposto al ricorso nelle forme e nei termini prescritti.

Articolo 174

Sostituzione di una parte

Quando un diritto di proprietà intellettuale oggetto della controversia è stato trasferito da una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio a un terzo, l'avente causa può chiedere di sostituirsi alla parte iniziale nell'ambito del giudizio dinanzi al Tribunale.

Articolo 175 (M3) (M5)

Domanda di sostituzione

1. La domanda di sostituzione è presentata con atto separato. Essa può essere depositata in qualunque fase del procedimento.
2. La domanda contiene:
 - a) l'indicazione della causa;
 - b) l'indicazione delle parti in causa e della parte alla quale il richiedente intende sostituirsi;
 - c) il nome e il domicilio del richiedente;
 - d) l'indicazione della qualità e del recapito del rappresentante del richiedente;
 - e) l'esposizione delle circostanze che giustificano la sostituzione, corredata delle prove a sostegno.
3. La persona che chiede la sostituzione è rappresentata secondo le disposizioni dell'articolo 19 dello statuto.
4. Alla domanda di sostituzione si applicano gli articoli 78, paragrafi da 4 a 6, e 139.

Articolo 176

Decisione sulla domanda di sostituzione

1. La domanda di sostituzione è notificata alle parti.
2. Il presidente pone le parti in condizione di presentare osservazioni scritte od orali sulla domanda di sostituzione.
3. Sulla domanda di sostituzione si statuisce con ordinanza motivata del presidente o nella decisione che definisce il giudizio.
4. In caso di rigetto della domanda di sostituzione, si statuisce sulle spese relative a detta domanda, ivi comprese le spese di chi ha chiesto la sostituzione, in applicazione delle disposizioni degli articoli 134 e 135.
5. In caso di accoglimento della domanda di sostituzione, l'avente causa accetta la controversia nello stato in cui si trova all'atto della sostituzione. L'avente causa è vincolato dagli atti processuali depositati dalla parte alla quale si sostituisce.

Capo II

RICORSO E CONTRORICORSO

Articolo 177 (M5) (M6)

Ricorso

1. Il ricorso contiene:
 - a) il nome e il domicilio del ricorrente;
 - b) l'indicazione della qualità e del recapito del rappresentante del ricorrente;
 - c) la designazione dell'Ufficio contro il quale il ricorso è proposto;
 - d) l'oggetto della controversia, i motivi e gli argomenti dedotti nonché un'esposizione sommaria di detti motivi;
 - e) le conclusioni del ricorrente.
2. Quando il ricorrente non era l'unica parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio, il ricorso contiene anche il nome di tutte le parti di detto procedimento e i recapiti da loro indicati ai fini delle notifiche.

3. La decisione della commissione di ricorso impugnata è allegata al ricorso e contiene l'indicazione della data alla quale tale decisione è stata notificata al ricorrente.
4. Se il ricorrente è una persona giuridica di diritto privato, allega al ricorso una prova della sua esistenza giuridica (estratto del registro delle imprese, estratto del registro delle associazioni o qualsiasi altro documento ufficiale).
5. Il ricorso è corredato dei documenti previsti dall'articolo 51, paragrafi 2 e 3.
6. Se il ricorso non è conforme al paragrafo 2, il cancelliere può impartire al ricorrente un termine adeguato per regolarizzarlo, se le circostanze lo giustificano. Se il ricorso non è conforme ai paragrafi da 3 a 5, il cancelliere impartisce al ricorrente un termine adeguato per regolarizzare il ricorso. In difetto di regolarizzazione alla scadenza del termine impartito, il Tribunale decide se l'inosservanza della formalità comporti l'irricevibilità del ricorso per vizio di forma.

Articolo 178 (M5) (M6) (M7)

Notifica del ricorso

1. Il cancelliere informa il convenuto e tutte le parti del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso del deposito del ricorso, secondo le modalità previste dall'articolo 80, paragrafo 1. Egli procede alla notifica del ricorso dopo la determinazione della lingua processuale, conformemente all'articolo 45, paragrafo 3, e, se del caso, alla notifica della traduzione del ricorso nella lingua processuale.
2. Se l'indirizzo di un'altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, indicato conformemente all'articolo 177, paragrafo 2, o, in mancanza di tale indicazione, l'indirizzo di tale altra parte indicato nella decisione impugnata della commissione di ricorso corrisponde a quello del titolare di un profilo utente e-Curia, il ricorso è notificato mediante e-Curia. In mancanza, il ricorso è notificato con invio, mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno, di una copia autentica, o rimettendone copia dietro ricevuta a tale indirizzo.
3. Nelle ipotesi previste dall'articolo 177, paragrafo 6, la notifica del ricorso è effettuata dopo la regolarizzazione o dopo che il Tribunale ne abbia riconosciuta la ricevibilità riguardo alle condizioni elencate in tale articolo.
4. Dopo la notifica dell'atto introduttivo, il convenuto trasmette al Tribunale il fascicolo del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Articolo 179

Parti autorizzate a depositare un controricorso

Il convenuto e le parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diverse dal ricorrente presentano controricorsi entro due mesi decorrenti dalla notifica del ricorso. Tale termine può essere prorogato dal presidente, in circostanze eccezionali, su domanda motivata della parte interessata.

Articolo 180 (M5)

Controricorso

1. Il controricorso contiene:
 - a) il nome e il domicilio della parte che lo deposita;
 - b) l'indicazione della qualità e del recapito del rappresentante della parte;
 - c) i motivi e gli argomenti dedotti;
 - d) le conclusioni della parte che lo deposita.
2. Al controricorso si applica l'articolo 177, paragrafi da 4 a 6.

Articolo 181

Chiusura della fase scritta del procedimento

Salvo quanto disposto nel capo III, la fase scritta del procedimento si chiude dopo la presentazione del controricorso del convenuto e, se del caso, dell'interveniente ai sensi dell'articolo 173.

Capo III

RICORSO INCIDENTALE

Articolo 182

Ricorso incidentale

1. Le parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diverse dal ricorrente possono presentare un ricorso incidentale entro il termine previsto per la presentazione del controricorso.
2. Il ricorso incidentale è presentato con atto separato, distinto dal controricorso.

Articolo 183

Contenuto del ricorso incidentale

Il ricorso incidentale contiene:

- a) il nome e il domicilio della parte che lo deposita;
- b) l'indicazione della qualità e del recapito del rappresentante della parte;
- c) i motivi e gli argomenti dedotti;
- d) le conclusioni.

Articolo 184

Conclusioni, motivi e argomenti del ricorso incidentale

1. Le conclusioni del ricorso incidentale mirano all'annullamento o alla riforma della decisione della commissione di ricorso su un punto non sollevato nel ricorso.
2. I motivi e gli argomenti dedotti individuano con precisione i punti della motivazione della decisione impugnata che sono contestati.

Articolo 185

Risposta al ricorso incidentale

Quando viene depositato un ricorso incidentale, le altre parti possono presentare una memoria il cui oggetto è limitato alla risposta alle conclusioni, ai motivi e agli argomenti dedotti nel ricorso incidentale, entro due mesi dalla sua notifica. Questo termine può essere prorogato dal presidente, in circostanze eccezionali, su domanda motivata della parte interessata.

Articolo 186

Chiusura della fase scritta del procedimento

Quando è depositato il ricorso incidentale, la fase scritta del procedimento si chiude dopo la presentazione dell'ultima comparsa di risposta a detto ricorso incidentale.

Articolo 187

Correlazione tra il ricorso principale e il ricorso incidentale

Il ricorso incidentale si considera privo di oggetto:

- a) quando il ricorrente rinuncia al ricorso principale;
- b) quando il ricorso principale è dichiarato manifestamente irricevibile.

Capo IV

ALTRI ASPETTI DEL PROCEDIMENTO

Articolo 188

Oggetto della controversia dinanzi al Tribunale

Le memorie depositate dalle parti nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale non possono modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso.

Articolo 189 (M 7)

Lunghezza delle memorie

- 1. Il Tribunale stabilisce, conformemente all'articolo 243, la lunghezza massima delle memorie depositate ai sensi del presente titolo.
- 2. Il superamento della lunghezza massima delle memorie può essere autorizzato dal presidente unicamente in casi particolarmente complessi in diritto o in fatto.

Articolo 190

Decisione sulle spese

- 1. Quando è accolto un ricorso contro una decisione di una commissione di ricorso, il Tribunale può disporre che il convenuto sostenga unicamente le proprie spese.
- 2. Le spese indispensabili sostenute dalle parti ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate spese ripetibili.

TITOLO QUINTO (M6) (M7)
PROCEDIMENTI CHE FANNO SEGUITO A UN ANNULLAMENTO CON RINVIO A
SEGUITO DI IMPUGNAZIONE

Capo I
DECISIONI DEL TRIBUNALE PRONUNCIATE DOPO ANNULLAMENTO E RINVIO

Articolo 191 (M7)
Annullamento e rinvio da parte della Corte di giustizia

Quando la Corte di giustizia annulla una sentenza o un'ordinanza del Tribunale e decide di rinviare la causa a quest'ultimo, il Tribunale è investito della causa con la decisione di rinvio.

Articolo 192 (M7)
Attribuzione della causa

1. Quando la Corte di giustizia annulla una sentenza o un'ordinanza di una sezione, il presidente del Tribunale può attribuire la causa a un'altra sezione che si riunisce con lo stesso numero di giudici.
2. Quando la Corte di giustizia annulla una sentenza o un'ordinanza pronunciata dalla grande sezione o dalla sezione intermedia del Tribunale, la causa è attribuita a un collegio giudicante che si riunisce con lo stesso numero di giudici.
3. Quando la Corte di giustizia annulla una sentenza o un'ordinanza pronunciata da un giudice che ha statuito in veste di giudice unico, il presidente del Tribunale può attribuire la causa al giudice unico, fatta salva la possibilità per quest'ultimo di rinviare la causa dinanzi alla sezione di cui fa parte.

Articolo 193 (M7)
Svolgimento del procedimento

1. Quando la decisione successivamente annullata dalla Corte di giustizia è stata adottata dopo la chiusura della fase scritta nel merito dinanzi al Tribunale, le parti nel procedimento dinanzi al Tribunale possono depositare le loro osservazioni scritte sulle conclusioni che devono essere tratte dalla decisione della Corte di giustizia ai fini della soluzione della controversia entro il termine di due mesi decorrenti dalla notifica della decisione della Corte di giustizia. Tale termine è improrogabile.

2. Quando la decisione successivamente annullata dalla Corte di giustizia è stata adottata prima che si chiudesse la fase scritta nel merito dinanzi al Tribunale, la procedura riprende nello stato in cui si trovava.
3. Qualora le circostanze lo giustifichino, il presidente può autorizzare il deposito di memorie integrative contenenti osservazioni scritte.

Articolo 194 (M7)

Norme applicabili al procedimento

Salvo quanto disposto dall'articolo 193, il procedimento si svolge conformemente alle disposizioni, secondo i casi, del titolo terzo o del titolo quarto.

Articolo 195 (M7)

Spese

Il Tribunale provvede sulle spese relative, da un lato, ai procedimenti instaurati dinanzi ad esso e, dall'altro, al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia.

TITOLO SESTO (M7)

RINVIO PREGIUDIZIALE

Capo I (M7)

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 196 (M7)

Ambito di applicazione

Il procedimento è disciplinato dalle disposizioni del presente titolo nelle ipotesi previste dall'articolo 50 *ter* dello statuto.

Articolo 197 (M7)

Disposizioni applicabili

Salvo quanto disposto da norme specifiche contenute nel presente titolo, gli articoli da 52 a 56, 58, da 60 a 62, 67 e 75 si applicano ai rinvii pregiudiziali.

Articolo 198 (M7)

Notifiche

1. Gli atti processuali e i documenti nonché le decisioni adottate in pendenza di giudizio versati nel fascicolo delle cause disciplinate dal presente titolo sono notificati al giudice del rinvio e agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto a cura del cancelliere.
2. Tali notifiche sono effettuate mediante e-Curia, in base alle modalità previste dagli articoli 56 *bis* e 57, se il destinatario delle notifiche è titolare di un profilo utente e-Curia.
3. Se il destinatario delle notifiche non è titolare di un profilo utente e-Curia, le notifiche sono effettuate con invio, mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno, di una copia dell'atto da notificare, o rimettendone copia dietro ricevuta, o mediante un mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dal Tribunale, quando il destinatario ha prestato il proprio consenso all'invio di notifiche mediante un tale mezzo.

Capo II (M7)
FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO

Articolo 199 (M7)

Contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale

Oltre al testo delle questioni sottoposte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene:

- a) un'illustrazione sommaria dell'oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un'illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni;
- b) il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia;
- c) l'illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell'Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale.

Articolo 200 (M7)

Pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

Nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* è pubblicato un avviso che indica la data di deposito della domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio, le questioni sottoposte e, fatto salvo l'articolo 201, il nome delle parti del procedimento principale.

Articolo 201 (M7)

Anonimizzazione e omissione di dati

- 1. Quando il giudice del rinvio ha anonimizzato la domanda di pronuncia pregiudiziale o ha deciso di omettere dati relativi a persone fisiche o a enti interessati dalla controversia oggetto del procedimento principale, siano essi parti nel procedimento o terzi, il Tribunale rispetta tale anonimizzazione o tale omissione nell'ambito del procedimento dinanzi ad esso pendente.
- 2. Su domanda del giudice del rinvio, di una parte nel procedimento principale o d'ufficio, il Tribunale può inoltre anonimizzare la domanda di pronuncia pregiudiziale o decidere di omettere dati relativi a una o più persone fisiche interessate dalla controversia oggetto del procedimento principale, siano esse parti nel procedimento o terzi.

Partecipazione al procedimento pregiudiziale

1. Conformemente all'articolo 23 dello statuto, possono presentare memorie o osservazioni scritte:
 - a) le parti nel procedimento principale;
 - b) gli Stati membri;
 - c) la Commissione europea;
 - d) il Parlamento europeo, il Consiglio e la Banca centrale europea, quando ritengono di avere un particolare interesse per le questioni sollevate dalla domanda di pronuncia pregiudiziale;
 - e) l'istituzione che ha adottato l'atto sulla cui validità o interpretazione si controverte;
 - f) gli Stati aderenti all'accordo SEE, diversi dagli Stati membri, nonché l'Autorità di vigilanza AELS, quando la questione pregiudiziale concerne uno degli ambiti di applicazione di detto accordo;
 - g) gli Stati terzi aderenti a un accordo concluso dal Consiglio in un determinato settore, quando l'accordo lo prevede e la questione pregiudiziale sottoposta da un organo giurisdizionale di uno Stato membro concerne l'ambito di applicazione di detto accordo.
2. La mancata partecipazione alla fase scritta del procedimento non pregiudica la partecipazione alla fase orale del medesimo.
3. Le memorie o le osservazioni scritte presentate ai sensi del presente articolo sono pubblicate sul sito Internet della Corte di giustizia dell'Unione europea dopo la definizione del procedimento pregiudiziale, a meno che uno degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto si opponga alla pubblicazione delle sue memorie o delle sue osservazioni. Tale opposizione, che non deve essere motivata e che non è impugnabile dinanzi alla Corte o al Tribunale, dev'essere comunicata alla cancelleria, con atto separato, entro tre mesi dalla notizia che il primo avvocato generale non ha formulato nessuna proposta di riesame o dalla notifica della decisione della Corte di non riesaminare la decisione del Tribunale, o dalla pronuncia della sentenza di riesame. In tal caso, detta opposizione viene segnalata su tale sito e la memoria o le osservazioni in questione non sono pubblicate, nemmeno parzialmente. Qualora l'interessato revochi successivamente la sua opposizione alla pubblicazione della sua memoria o delle sue osservazioni, tale memoria o tali osservazioni sono pubblicate sul sito dal momento della revoca di detta opposizione. Qualora

l'opposizione sia comunicata alla cancelleria dopo la scadenza di tale termine, la memoria o le osservazioni pubblicate sono rimosse dal sito.

Articolo 203 (M7)

Parti nel procedimento principale

1. Le parti nel procedimento principale sono quelle individuate come tali dal giudice del rinvio, in osservanza delle norme di procedura nazionali.
2. Quando il giudice del rinvio comunica al Tribunale l'intervento di una parte nuova nel procedimento principale e la causa è già pendente dinanzi al Tribunale, la nuova parte accetta di assumere la causa nello stato in cui essa si trova all'atto di tale informazione. Detta parte riceve comunicazione di tutti gli atti processuali già notificati agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto.
3. Per quanto riguarda la rappresentanza e la comparizione delle parti nel procedimento principale, il Tribunale tiene conto delle norme di procedura vigenti dinanzi al giudice del rinvio. In caso di dubbi relativi alla facoltà di una persona di rappresentare una parte nel procedimento principale o, per una tale parte, di agire senza rappresentante in base all'ordinamento nazionale, il Tribunale può chiedere informazioni al giudice del rinvio in merito alle norme di procedura applicabili. Quando, ai sensi delle norme nazionali di procedura applicabili, le parti nel procedimento principale sono autorizzate a stare in giudizio senza l'assistenza di un avvocato o sono rappresentate da persone legittimate a rappresentarle, si applicano le norme previste al titolo terzo, capo primo, sezione 2.

Articolo 204 (M7)

Traduzione e notifica della domanda di pronuncia pregiudiziale

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale trasmessa dalla Corte di giustizia al Tribunale è notificata agli Stati membri nella versione originale, accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato destinatario. Se ciò è opportuno a causa dell'ampiezza della domanda, tale traduzione è sostituita dalla traduzione nella lingua ufficiale dello Stato destinatario di una sintesi di detta domanda, che servirà da base alla presa di posizione di tale Stato. La sintesi include il testo integrale della o delle questioni proposte in via pregiudiziale. Tale sintesi comprende, in particolare, per quanto ricavabile dagli elementi contenuti nella domanda di pronuncia pregiudiziale, l'oggetto del procedimento principale, gli argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale, una presentazione succinta della motivazione del rinvio, nonché la giurisprudenza e le disposizioni di diritto nazionale e di diritto dell'Unione fatte valere.

2. Nei casi previsti dall'articolo 23, terzo comma, dello statuto, le domande di pronuncia pregiudiziale sono notificate agli Stati aderenti all'accordo SEE, diversi dagli Stati membri, nonché all'Autorità di vigilanza AELS nella versione originale, accompagnate da una traduzione della domanda, se del caso da una sintesi, in una delle lingue indicate dall'articolo 44, scelta dal destinatario.
3. Quando uno Stato terzo ha il diritto di partecipare a un procedimento pregiudiziale conformemente all'articolo 23, quarto comma, dello statuto, la domanda di pronuncia pregiudiziale gli è notificata nella versione originale, accompagnata da una traduzione della domanda, se del caso da una sintesi, in una delle lingue indicate dall'articolo 44, scelta dallo Stato terzo interessato.

Articolo 205 (M7)

Deposito degli atti processuali

1. Gli atti processuali previsti dal presente titolo possono essere depositati presso la cancelleria mediante e-Curia in base alle modalità previste dagli articoli 56 *bis* e 72, se gli autori di tali atti sono titolari di un profilo utente e-Curia.
2. Se l'autore dell'atto non dispone di un profilo utente e-Curia, l'atto processuale, corredato di tutti gli allegati in esso menzionati e di un indice di tali allegati, è depositato presso la cancelleria in formato cartaceo. L'originale di tale atto deve essere sottoscritto dal rappresentante dell'interessato menzionato dall'articolo 23 dello statuto che lo deposita o, quando ciò sia consentito dalle norme nazionali di procedura applicabili a tale controversia, dalla parte nel procedimento principale.
3. Tutti gli atti processuali sono datati. Ai fini dell'osservanza dei termini processuali, si terrà conto soltanto della data e dell'ora di deposito dell'originale in cancelleria.
4. In deroga al paragrafo 3, seconda frase, la data e l'ora in cui una copia integrale dell'originale firmato di un atto processuale, compreso l'indice degli allegati menzionato nel paragrafo 2, perviene alla cancelleria, mediante un mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dal Tribunale, sono prese in considerazione ai fini dell'osservanza dei termini processuali, purché l'originale dell'atto, corredato degli allegati, sia depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi. L'articolo 60 non si applica a tale termine di dieci giorni.
5. Le istituzioni devono inoltre produrre, nei termini fissati dal Tribunale, la traduzione, nelle altre lingue indicate nell'articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio, di ogni loro atto processuale.

Capo III (M7)
RELAZIONE PRELIMINARE

Articolo 206 (M7)
Relazione preliminare

1. Dopo la chiusura della fase scritta, il presidente fissa la data per la presentazione al Tribunale della relazione preliminare del giudice relatore.
2. La relazione preliminare contiene un'analisi delle questioni rilevanti sollevate dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, nonché proposte sul rinvio eventuale della causa alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 3, secondo comma, TFUE, sull'opportunità di misure di organizzazione del procedimento, di mezzi istruttori o domande di chiarimenti al giudice del rinvio e sull'eventuale rimessione della causa alla grande sezione o a un collegio giudicante che si riunisce con un numero diverso di giudici. La relazione contiene del pari la proposta del giudice relatore sull'eventuale omissione dell'udienza di discussione nonché sull'eventuale omissione delle conclusioni dell'avvocato generale, in osservanza dell'articolo 20, quinto comma, dello statuto.
3. Il Tribunale, sentito l'avvocato generale, decide in merito alle proposte del giudice relatore e, eventualmente, all'apertura della fase orale del procedimento.

Capo IV (M7)
MISURE CHE POSSONO ESSERE ADOTTATE DAL TRIBUNALE

Articolo 207 (M7)
Rinvii dinanzi alla Corte di giustizia

1. Quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è proposta direttamente dinanzi al Tribunale in violazione dell'articolo 50 *ter*, terzo comma, dello statuto, il cancelliere del Tribunale la trasmette immediatamente al cancelliere della Corte di giustizia.
2. Le decisioni di rinvio previste dall'articolo 54, secondo comma, dello statuto sono adottate dal Tribunale su proposta del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, con ordinanza motivata non impugnabile.
3. In qualsiasi momento del procedimento, la sezione investita della causa può, sentito l'avvocato generale, proporre alla conferenza plenaria il rinvio previsto dall'articolo 256, paragrafo 3, secondo comma, TFUE. La decisione di rinvio è adottata dalla conferenza plenaria.

4. Il presidente e il vicepresidente del Tribunale possono a loro volta, sentito l'avvocato generale, proporre alla conferenza plenaria il rinvio di cui al paragrafo precedente fino alla chiusura della fase orale del procedimento e, se sono state presentate conclusioni, non oltre una settimana dopo la presentazione di queste ultime, o prima della decisione di statuire senza fase orale. La decisione di rinvio è adottata dalla conferenza plenaria.

Articolo 208 (M7)

Riunione

1. In qualsiasi momento, più cause aventi il medesimo oggetto possono essere riunite per ragioni di connessione ai fini, alternativamente o cumulativamente, della fase scritta od orale del procedimento o della decisione che definisce il giudizio.
2. La riunione è disposta dal presidente, sentito l'avvocato generale.
3. Le cause riunite possono essere nuovamente separate, alle condizioni previste dal paragrafo 2.
4. La domanda di pronuncia pregiudiziale, corredata delle sue traduzioni o delle traduzioni della sintesi della domanda, nonché le osservazioni degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto, sono notificate agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto nella causa riunita, secondo le modalità previste dall'articolo 198.

Articolo 209 (M7)

Sospensione e riassunzione del procedimento

1. Il procedimento può essere sospeso:
 - a) nei casi previsti dall'articolo 54, terzo comma, dello statuto, con ordinanza emessa dal Tribunale, sentito l'avvocato generale;
 - b) in tutti gli altri casi, qualora lo richieda la buona amministrazione della giustizia, con decisione del presidente, sentito l'avvocato generale.
2. La riassunzione del procedimento può essere ordinata o decisa secondo le stesse modalità.
3. La sospensione del procedimento decorre dalla data indicata nell'ordinanza o nella decisione di sospensione o, in mancanza di tale indicazione, dalla data di detta ordinanza o decisione.

4. Durante il periodo di sospensione i termini processuali sono interrotti nei confronti degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto.
5. Quando l'ordinanza o la decisione di sospensione non ne abbia fissato il termine, la sospensione cessa alla data indicata nell'ordinanza o nella decisione di riassunzione del procedimento o, in mancanza di tale indicazione, alla data di detta ordinanza o decisione.
6. A partire dalla data di riassunzione del procedimento dopo una sospensione, i termini processuali interrotti sono sostituiti da nuovi termini che decorrono dalla data della riassunzione.

Articolo 210 (M7)

Misure di organizzazione del procedimento

1. Oltre alle misure che possono essere disposte conformemente all'articolo 24 dello statuto, gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto possono essere invitati a rispondere a taluni quesiti per iscritto o in occasione dell'udienza di discussione. Quando è organizzata un'udienza di discussione, il Tribunale, nei limiti del possibile, invita i partecipanti a detta udienza a incentrare le loro difese su uno o più aspetti specifici.
2. Le misure di organizzazione del procedimento previste dal paragrafo 1 sono decise dal Tribunale, sentito l'avvocato generale.
3. Il giudice relatore o l'avvocato generale possono chiedere agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto di fornire, entro un termine prestabilito, qualsiasi informazione relativa ai fatti, qualsiasi documento o qualsiasi elemento che essi giudichino rilevanti. Essi possono parimenti porre loro quesiti, invitando a dare una risposta ai medesimi in udienza.

Articolo 211 (M7)

Mezzi istruttori

1. Il Tribunale, sentito l'avvocato generale, può adottare i mezzi istruttori che ritiene opportuni tra quelli previsti all'articolo 91, lettere a), b), d), e) ed f), secondo le modalità e le norme sulla partecipazione stabilite dall'articolo 92, paragrafi 1, 4, 5 e 6, e li dispone in base alle modalità fissate dagli articoli da 93 a 102.
2. Gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto possono assistere all'assunzione dei mezzi istruttori e partecipare alla medesima secondo le modalità previste per le parti nelle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 212 (M7)

Domanda di chiarimenti

Salvi restando le misure di organizzazione del procedimento e i mezzi istruttori previsti dal presente regolamento, il Tribunale, sentito l'avvocato generale, può chiedere chiarimenti al giudice del rinvio entro un termine da esso stabilito.

Capo V (M7)

FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 213 (M7)

Udienza di discussione

1. Eventuali domande motivate di udienza di discussione devono essere presentate entro tre settimane dalla notifica agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto della chiusura della fase scritta del procedimento. Questo termine può essere prorogato dal presidente.
2. Su proposta del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, il Tribunale può decidere di non tenere un'udienza di discussione qualora esso giudichi, a seguito della lettura delle memorie o delle osservazioni depositate durante la fase scritta del procedimento, di essere sufficientemente edotto per statuire.
3. La facoltà prevista dal paragrafo precedente è esclusa quando una domanda di udienza di discussione è stata presentata, in modo motivato, da uno degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto che non ha partecipato alla fase scritta del procedimento.

Articolo 214 (M7)

Udienza di discussione comune

Qualora lo consentano le somiglianze esistenti tra più cause pregiudiziali, il Tribunale può decidere di organizzare un'udienza di discussione comune a tali cause.

Articolo 215 (M7)

Data dell'udienza di discussione

1. Se il Tribunale decide di aprire la fase orale del procedimento, il presidente fissa la data dell'udienza di discussione.

2. Il presidente, in circostanze eccezionali, d'ufficio o su domanda di uno degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto, può rinviare la data dell'udienza di discussione.

Articolo 216 (M7)

Partecipazione a un'udienza mediante videoconferenza

1. Nel caso in cui ragioni sanitarie, motivi di sicurezza o altri seri motivi impediscano al rappresentante di uno degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto o a una parte nel procedimento principale autorizzata a stare in giudizio senza l'assistenza di un avvocato di partecipare fisicamente a un'udienza di discussione, tale rappresentante o tale parte può essere autorizzato a partecipare a tale udienza mediante videoconferenza.
2. La domanda di partecipazione all'udienza mediante videoconferenza deve essere presentata con separata istanza, non appena si venga a conoscenza del motivo dell'impedimento, e deve indicare, in modo preciso, la natura di detto impedimento.
3. Il presidente statuisce nel più breve termine possibile in merito a tale domanda.
4. Il ricorso alla videoconferenza è escluso se il Tribunale decide che l'udienza si svolga a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 217.
5. Le condizioni tecniche che devono essere soddisfatte per partecipare alle udienze mediante videoconferenza sono specificate nelle norme pratiche previste all'articolo 243.

Articolo 217 (M7)

Udienza a porte chiuse

1. Per gravi motivi, il Tribunale può decidere che l'udienza si svolga a porte chiuse.
2. La decisione di procedere a porte chiuse comporta il divieto di pubblicare la discussione.

Articolo 218 (M7)

Svolgimento dell'udienza di discussione

1. Il presidente apre e dirige la discussione e garantisce il corretto svolgimento dell'udienza.

2. I membri del collegio giudicante e l'avvocato generale, nel corso dell'udienza di discussione, possono porre domande ai rappresentanti degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto e, nelle circostanze previste dall'articolo 203, paragrafo 3, del presente regolamento, alle parti del procedimento principale.

Articolo 219 (M7)

Trasmissione delle udienze

1. Le udienze del Tribunale possono essere oggetto di trasmissione. Tale trasmissione avviene in diretta, quando riguarda la pronuncia di sentenze e la lettura di conclusioni, e in differita, quando riguarda le difese orali degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto in una causa attribuita alla grande sezione, alla sezione intermedia o, in via eccezionale, qualora l'interesse della causa lo giustifichi, a una sezione che si riunisce con cinque giudici.
2. Quando il Tribunale prevede di procedere alla trasmissione di un'udienza di discussione, gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto ne vengono informati dalla cancelleria, all'atto della convocazione dell'udienza.
3. Se un interessato menzionato dall'articolo 23 dello statuto ritiene che l'udienza alla quale è stato convocato non dovrebbe essere trasmessa, esso ne informa il Tribunale nel più breve termine possibile illustrando, in modo dettagliato, le circostanze tali da giustificare la mancata trasmissione.
4. Il Tribunale statuisce su tale domanda nel più breve termine possibile, sentito l'avvocato generale.
5. La registrazione video delle udienze di discussione oggetto di trasmissione resta disponibile sul sito Internet della Corte di giustizia dell'Unione europea per un periodo massimo di un mese dopo la chiusura dell'udienza di discussione.
6. Se un interessato menzionato dall'articolo 23 dello statuto ritiene che la registrazione video di un'udienza di discussione alla quale ha partecipato dovrebbe essere rimossa da tale sito Internet, esso ne informa il Tribunale nel più breve termine possibile, illustrando le circostanze che giustificano tale rimozione.
7. Il presidente statuisce su tale domanda senza indugio, sentito l'avvocato generale.
8. Il Tribunale stabilisce, mediante decisione, le norme e le modalità di attuazione della trasmissione delle udienze. Tale decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 220 (M7)

Chiusura dell'udienza di discussione

Dopo aver sentito le difese orali degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto, il presidente dichiara chiusa l'udienza di discussione.

Articolo 221 (M7)

Presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale

1. In caso di svolgimento di un'udienza di discussione, le conclusioni dell'avvocato generale sono presentate dopo la chiusura di quest'ultima, alla data comunicata dall'avvocato generale.
2. Quando non si è svolta un'udienza di discussione, le conclusioni dell'avvocato generale sono presentate alla data comunicata dall'avvocato generale.
3. La presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale determina la chiusura della fase orale del procedimento.

Articolo 222 (M7)

Apertura o riapertura della fase orale del procedimento

Il Tribunale, in qualsiasi momento, sentito l'avvocato generale, può disporre l'apertura o la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare qualora non si consideri sufficientemente edotto o quando, dopo la chiusura di tale fase, un interessato menzionato dall'articolo 23 dello statuto ha prodotto un fatto nuovo tale da influire in modo decisivo sulla decisione del Tribunale, oppure quando la causa dev'essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto.

Articolo 223 (M7)

Verbale d'udienza

1. Il cancelliere redige verbale di ogni udienza. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere ed ha valore di atto pubblico.
2. Gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto possono prendere visione in cancelleria del verbale e ottenerne copia.

Articolo 224 (M7)
Registrazione dell'udienza

Il presidente del Tribunale, su domanda debitamente motivata, può autorizzare un interessato menzionato dall'articolo 23 dello statuto che abbia partecipato alla fase scritta o alla fase orale del procedimento ad ascoltare, presso la sede del Tribunale, la registrazione sonora dell'udienza di discussione nella lingua utilizzata dagli oratori nel corso della medesima.

Capo VI (M7)
SENTENZE E ORDINANZE

Articolo 225 (M7)
Incompetenza o irricevibilità manifeste

Quando il Tribunale è manifestamente incompetente a conoscere di una causa o quando una domanda è manifestamente irricevibile, il Tribunale, sentito l'avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

Articolo 226 (M7)
Risposta formulata con ordinanza motivata

Quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte di giustizia o il Tribunale ha già statuito, quando la risposta a tale questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

Articolo 227 (M7)
Effetti della domanda di pronuncia pregiudiziale

1. Il Tribunale resta investito della domanda di pronuncia pregiudiziale fintantoché il giudice del rinvio non abbia ritirato la sua domanda. Il ritiro di una domanda può essere preso in considerazione sino alla notifica della data di pronuncia della sentenza agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto.
2. Tuttavia il Tribunale, in qualsiasi momento e fatto salvo l'articolo 207, può constatare la sopravvenuta mancanza dei presupposti della sua competenza.

Articolo 228 (M7)

Spese del procedimento pregiudiziale

Spetta al giudice del rinvio statuire sulle spese del procedimento pregiudiziale.

Articolo 229 (M7)

Data di pronuncia della sentenza

Gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto sono informati della data di pronuncia della sentenza.

Articolo 230 (M7)

Contenuto della sentenza

La sentenza contiene:

- a) l'indicazione che essa è pronunciata dal Tribunale;
- b) l'indicazione del collegio giudicante;
- c) la data in cui è pronunciata;
- d) il nome del presidente e dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione, con indicazione del giudice relatore;
- e) il nome dell'avvocato generale;
- f) il nome del cancelliere;
- g) l'indicazione degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto che abbiano partecipato al procedimento;
- h) il nome dei loro rappresentanti;
- i) la data dell'eventuale udienza di discussione;
- j) la menzione che l'avvocato generale è stato sentito e, eventualmente, la data delle sue conclusioni;
- k) l'esposizione sommaria dei fatti;
- l) la motivazione;
- m) il dispositivo.

Articolo 231 (M7)

Pronuncia e notifica della sentenza

1. La sentenza è pronunciata in pubblica udienza.
2. L'originale della sentenza, sottoscritto dal presidente, dai giudici che hanno partecipato alla deliberazione e dal cancelliere, è munito di sigillo e depositato in cancelleria. Una copia viene notificata al giudice del rinvio, agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto e alla Corte di giustizia.

Articolo 232 (M7)

Contenuto dell'ordinanza

1. L'ordinanza contiene:
 - a) l'indicazione che essa è emessa, secondo i casi, dal Tribunale o dal presidente;
 - b) se del caso, l'indicazione del collegio giudicante;
 - c) la data in cui è emessa;
 - d) l'indicazione della base giuridica su cui essa si fonda;
 - e) il nome del presidente e, se del caso, dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione, con indicazione del giudice relatore;
 - f) il nome dell'avvocato generale;
 - g) il nome del cancelliere;
 - h) l'indicazione degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto che abbiano partecipato al procedimento;
 - i) il nome dei loro rappresentanti;
 - j) la menzione che l'avvocato generale è stato sentito;
 - k) il dispositivo.
2. Quando il presente regolamento prevede che un'ordinanza dev'essere motivata, essa contiene inoltre:
 - a) l'esposizione sommaria dei fatti;

b) la motivazione.

Articolo 233 (M7)

Firma e notifica dell'ordinanza

L'originale dell'ordinanza, sottoscritto dal presidente e dal cancelliere, è munito del sigillo e depositato in cancelleria. Una copia viene notificata al giudice del rinvio, agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto e alla Corte di giustizia.

Articolo 234 (M7)

Effetti delle sentenze e delle ordinanze

Le sentenze e le ordinanze producono effetti alle condizioni previste dall'articolo 62 *ter*, secondo comma, dello statuto.

Articolo 235 (M7)

Rettifica delle sentenze e delle ordinanze

1. Gli errori materiali o di calcolo o le evidenti inesattezze presenti nelle sentenze o nelle ordinanze possono essere rettificati dal Tribunale, o d'ufficio, o su domanda di uno degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto, purché detta domanda sia presentata entro un termine di due settimane decorrenti dalla pronuncia della sentenza o dalla notifica dell'ordinanza.
2. Il Tribunale decide, sentito l'avvocato generale.
3. L'originale dell'ordinanza che prescrive la rettifica è allegato all'originale della decisione rettificata. A margine di quest'ultima si fa menzione dell'ordinanza di rettifica.

Articolo 236 (M7)

Interpretazione delle pronunce pregiudiziali

1. L'articolo 168, che disciplina l'interpretazione delle sentenze e delle ordinanze, non è applicabile alle decisioni prese in risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale.
2. Spetta ai giudici nazionali valutare se essi abbiano ricevuto sufficienti chiarimenti mediante una pronuncia pregiudiziale, o se appaia loro necessario trasmettere una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale.

Capo VII (M7)
PROCEDIMENTO PREGIUDIZIALE ACCELERATO

Articolo 237 (M7)
Procedimento accelerato

1. Su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d'ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente, sentito l'avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni del presente regolamento.
2. In questo caso il presidente fissa immediatamente la data dell'udienza, che sarà comunicata agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto, contestualmente alla notifica della domanda di pronuncia pregiudiziale.
3. Gli interessati menzionati nel paragrafo precedente possono depositare, entro un termine fissato dal presidente e che non può essere inferiore a 15 giorni, memorie od osservazioni scritte. Il presidente può invitare detti interessati a limitare le loro memorie od osservazioni scritte ai punti di diritto essenziali sollevati dalla domanda di pronuncia pregiudiziale.
4. Le eventuali memorie od osservazioni scritte sono comunicate anteriormente all'udienza a tutti gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto.
5. Il Tribunale decide, sentito l'avvocato generale.

Articolo 238 (M7)
Trasmissione degli atti processuali

1. Gli atti processuali previsti dall'articolo precedente si considerano depositati con la trasmissione alla cancelleria, mediante e-Curia o mediante un mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dal Tribunale, di una copia dell'originale firmato nonché degli atti e documenti invocati a sostegno, con l'indice previsto dall'articolo 205, paragrafo 2. Quando le loro copie sono state comunicate mediante un mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dal Tribunale, l'originale dell'atto e gli allegati summenzionati sono trasmessi senza indugio alla cancelleria.
2. Le notifiche e le comunicazioni previste dall'articolo precedente sono effettuate trasmettendo una copia del documento mediante e-Curia o mediante un mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dal Tribunale.

Capo VIII (M7)
GRATUITO PATROCINIO

Articolo 239 (M7)

Domanda di gratuito patrocinio

1. Se una parte nel procedimento principale si trova nell'impossibilità di affrontare, in tutto o in parte, le spese di causa, essa può chiedere in qualsiasi momento l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
2. La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è corredata di tutte le informazioni e di tutti i giustificativi che consentano di valutare le condizioni economiche del richiedente, come un certificato rilasciato dall'autorità nazionale competente attestante tali condizioni economiche.
3. Se ha già ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio dinanzi al giudice del rinvio, il richiedente produce la decisione di detto giudice e specifica quali spese siano coperte dagli importi già concessi.

Articolo 240 (M7)

Decisione sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio

1. La decisione sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio è adottata dal presidente, sentito l'avvocato generale, mediante ordinanza.
2. In caso di rifiuto totale o parziale del beneficio del gratuito patrocinio, l'ordinanza è motivata.

Articolo 241 (M7)

Importi da corrispondere a titolo di gratuito patrocinio

In caso di ammissione al gratuito patrocinio, le casse del Tribunale si fanno carico, eventualmente entro i limiti stabiliti dal presidente, delle spese collegate all'assistenza e alla rappresentanza del richiedente dinanzi al Tribunale. Su domanda di quest'ultimo o del suo rappresentante, può essere concesso il versamento di un anticipo per dette spese.

Articolo 242 (M7)

Revoca del beneficio del gratuito patrocinio

1. In caso di mutamento, in pendenza di giudizio, dei presupposti in considerazione dei quali il gratuito patrocinio è stato concesso, il presidente, sentito

l'interessato, può revocare in qualsiasi momento il beneficio o d'ufficio o su domanda.

2. L'ordinanza di revoca del gratuito patrocinio è motivata e non impugnabile.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 243 (M7)

Norme di esecuzione

Il Tribunale adotta, con atto separato, norme pratiche di esecuzione del presente regolamento.

Articolo 244 (M7)

Esecuzione forzata

All'esecuzione forzata delle sanzioni o dei provvedimenti adottati in base al presente regolamento si procede in conformità degli articoli 280 TFUE, 299 TFUE e 164 TCEEA.

Articolo 245 (M7)

Abrogazione

Il presente regolamento sostituisce il regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, come da ultimo modificato il 19 giugno 2013.

Articolo 246 (M7) (C5)

Pubblicazione ed entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento, autentico nelle lingue indicate dall'articolo 44, è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla sua pubblicazione.
3. La disposizione dell'articolo 86, paragrafo 1, si applica solo quando il termine previsto all'articolo 86, paragrafo 2, comincia a decorrere dopo il 1° settembre 2024.
4. La disposizione dell'articolo 139, lettera b), si applica solo ai ricorsi proposti dinanzi al Tribunale dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Le disposizioni degli articoli 110 *bis* e 219 si applicano solo a decorrere dall'entrata in vigore della decisione prevista, rispettivamente, dall'articolo 110 *bis*, paragrafo 8, e dall'articolo 219, paragrafo 8.
6. Le disposizioni degli articoli 115, paragrafo 1, e 116, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, come da ultimo

modificato il 19 giugno 2013, rimangono applicabili ai ricorsi proposti dinanzi al Tribunale prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

7. I primi giudici che esercitano le funzioni di avvocato generale per il trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale sono eletti subito dopo il 1° settembre 2024. Il loro mandato scade in occasione del rinnovo parziale previsto all'articolo 254, secondo comma, TFUE.